

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° 22 / 787 28/12/2011

SETTORE AMBIENTE

ACQUE E SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

ISTRUTTORE: BELLINI SANDRO

OGGETTO:

PREDISPOSIZIONE NUOVO ATTO DI INDIRIZZO "MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE ED IN FALDA".

**Il Dirigente del Settore Ambiente
Dottoressa Maria Cristina Longhi**

Decisione

Il vigente Atto di Indirizzo contenente le “MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE ED IN FALDA”, che gli uffici del Settore Ambiente – Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile seguono nelle istruttorie di cui si tratta, è sostituito con il documento allegato al presente atto;

Motivazione

La disamina della normativa e l'analisi effettuata in sede di conferenza hanno evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio di un nuovo atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda;

Contesto di riferimento

La Provincia è l'Ente competente al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda a norma del D.Lgs 152/2006, della L. n. 61/94 e della legge regionale n. 26/03.

Con la D.G.P. n. 192 del 07/09/2006 recante: “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e in falda”, così come modificata dalla Determina del Dirigente del Settore Ambiente n. 1910 del 27/07/09, è stato approvato l'atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni amministrative su menzionate.

Si è rilevata la necessità di adeguare le modalità per il rilascio delle autorizzazioni definite con la menzionata D.G.P. modificando ed integrando conseguentemente l'atto di indirizzo di cui sopra al fine di:

- tenere conto delle modifiche introdotte con l'adozione “Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti” (delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 30/03/2011),
- tenere conto della nuova Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, approvata con d.g.r. n. 1393 del 2/03/11, che sostituisce i Protocolli d'Intesa sottoscritti tra Provincia di Mantova, Autorità d'Ambito di Mantova, Arpa Lombardia - Dipartimento di Mantova ed i soggetti erogatori/gestori del Servizio Idrico Integrato sottoscritti il 20/12/2007 validi fino al 31/12/2011: tali protocolli prevedono che una parte dei controlli obbligatori sul rispetto dei valori limite d'emissione dei suddetti scarichi vengano delegati al soggetto erogatore/gestore, a condizione che questi risponda a determinati requisiti in tema di campionamento analisi e trasmissione dei dati fissati e verificati da ARPA,
- regolamentare le procedure per il rilascio di autorizzazioni allo scarico in laghi di cava, alimentati per la totalità o quasi da acque sotterranee, di acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti,
- tenere conto delle richieste dei soggetti erogatori/gestori del Servizio Idrico Integrato in merito ad interventi prescritti sulle reti fognarie non finanziate dal Piano d'ambito.

Istruttoria

Al fine di adeguare le modalità per il rilascio delle autorizzazioni definite con la menzionata D.G.P., è stata indetta una conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 L. 241/90, e successive mod. ed integr., per discutere con ARPA, ASL e Consorzio ATO le modifiche da apportare all'atto d'indirizzo, svolgendo 10 incontri che hanno dato origine a 8 verbali sottoscritti dai partecipanti.

Per l'adeguamento delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni definite con la D.G.P. n. 192/06, sono stati:

1) integrati e/o modificati gli articoli nn. 1 (Oggetto), 2 lett. b), c), d) e g), 3 (Istanza per il rilascio delle autorizzazioni), 6 (Controlli), 7 (Variazioni), 8 (Rinnovi), 9 (Regime autorizzativo per le acque di prima pioggia e lavaggio), 11 (Prescrizioni autorizzative), 12 (Tempistica ... prescrizioni autorizzative), 14 (Valori limite per il parametro E. coli), 16 (Installazione di sistemi automatici di prelievo ...), 18 (Scaricatori di piena al servizio di pubbliche fognature), 19 (Disciplina degli scarichi di acque reflue urbane e domestiche nel periodo occorrente alla messa a punto dei presidi depurativi), 20 (Autorizzazioni allo scarico nelle acque sotterranee ...da impianti di scambio termico), 21 (Autorizzazioni allo scarico (...) di acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti), 22 (Acque reflue urbane costituite anche da acque reflue industriali), 24 (Disposizioni finali) e i Prospetti I, II;

2) inseriti la definizione "lago di cava" all'art. 2 lett. I, l'articolo relativo alle autorizzazioni allo scarico in laghi di cava, in cui l'attività di escavazione e' conclusa, di acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, ed il prospetto IV;

3) sono stati eliminati gli artt. 13 (Valori limite d'emissione degli scarichi autorizzati di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 2.000 A.E.), 17 (Rete fognaria di acque reflue urbane - problemi strutturali) e 23 (Norma transitoria);

Le modifiche sopra elencate hanno apportato in particolare le seguenti rilevanti novità:

- i protocolli d'intesa sottoscritti con i soggetti erogatori/gestori del Servizio Idrico Integrato vengono sostituiti con prescrizioni integrative che sono inserite nelle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia. In particolare, al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, con tali prescrizioni si stabilisce che i controlli degli impianti divengono più restrittivi poiché vengono fatti con riferimento alla dimensione dell'agglomerato e non alla dimensione della potenzialità dell'impianto;
- al fine di non penalizzare l'attività estrattiva di sabbia in golena aperta di fiume, accogliendo parzialmente alcune richieste avanzate dagli operatori del settore, si ammette, a determinate condizioni, la possibilità dello scarico delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione dell'inerte nel corpo idrico dal quale è stato estratto il materiale;
- al fine di liberare risorse per estendere il servizio di depurazione alle aree ad oggi non servite, sono state rese meno incisive le prescrizioni che imponevano ai soggetti gestori/erogatori del Servizio Idrico Integrato di effettuare interventi sulle reti fognarie di acque reflue urbane finalizzati a ridurre l'ingresso di acque irrigue o da falda.

Le modifiche concordate con ARPA, ASL e Consorzio ATO hanno dato luogo al documento "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e in falda", parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tale documento costituisce modifica di atto di indirizzo nella materia di cui si tratta e sostituisce il documento approvato con la DGP n. 192 del 07/09/2006; per la natura delle modifiche da apportare, il provvedimento di cui si tratta si configura quale atto di organizzazione, definendo indirizzi operativi per l'esercizio della funzione;

Nella seduta del 23/12/11 la Giunta Provinciale ha preso atto dell'Informativa n. 43 avente ad oggetto: "Predisposizione nuovo atto di indirizzo "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda".

Riferimento normativo e atti di organizzazione interna

Richiamati:

- la parte terza del D.L.vo n. 152 del 03/04/06 recante "Norme in materia Ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 16 del 14/08/1999 recante "Istituzione dell'A.R.P.A.";
- la L.R. n. 26/03 recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente prot. n. 70327 del 23/12/2010, di attribuzione dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata "Acque, Suolo e Protezione Civile";
- acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento per l'assunzione del presente atto;

DISPONE

- 1) di approvare il documento "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda", che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il documento "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda", allegato alla presente determina, sostituisce l'atto d'indirizzo approvato con DGP n. 192 del 07/09/2006, così come modificata dalla Determina del Dirigente del Settore Ambiente n. 1910 del 27/07/09;
- 3) di stabilire che il documento di cui al punto precedente sarà inviato a tutti i Comuni della Provincia, ai gestori, agli ordini professionali ed alle associazioni di categoria e sarà messo a disposizione degli utenti sul sito internet della Provincia.

Mantova, 28/12/2011

Il Dirigente del Settore
(Dott.ssa Maria Cristina Longhi)



PROVINCIA DI MANTOVA

Settore Ambiente
Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE ED IN FALDA.

ART.1) OGGETTO

Il presente atto definisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale e nelle acque sotterranee, previste ai sensi della parte terza del D.lgs. 152 del 03/04/06 – di seguito indicato come D.lgs. 152/06 - di competenza della Provincia.

Ai fini dell'individuazione dei valori limite d'emissione e delle prescrizioni da inserire nell'atto autorizzativo, fatto salvo quanto indicato all'art. 11, vengono individuate le istruttorie per:

a) scarichi in corpo idrico superficiale di :

TIPOLOGIA ACQUE	POTENZIALITA' DI PROGETTO DELL'IMPIANTO (di seguito potenzialità)
ACQUE REFLUE URBANE	
provenienti da impianti di trattamento con potenzialità	> 50 e ≤100 A.E.
provenienti da impianti di trattamento con potenzialità	> 100 e ≤ 400 A.E.
provenienti da impianti di trattamento con potenzialità	> 400 e < 2000 A.E.
provenienti da impianti di trattamento con potenzialità	≥ 2.000 e < 10.000 A.E.
provenienti da impianti di trattamento con potenzialità	≥10.000 A.E. e < 50.000 A.E
provenienti da impianti di trattamento con potenzialità	≥50.000 A.E. e < 100.000 A.E
provenienti da scaricatori di piena	
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	
acque di raffreddamento e/o condizionamento	
acque di processo diverse da raffreddamento e/o condizionamento	
acque reflue industriali provenienti da impianti di scambio termico	
acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti.	
acque provenienti da piscine	
ACQUE METEORICHE	
acque di lavaggio	
Dilavamento provenienti da condotte separate	
Di dilavamento da reti fognarie separate	

acque di prima pioggia	
acque di seconda pioggia	
ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI alle acque reflue domestiche	

Qualora un agglomerato sia destinato, secondo la programmazione dell'Autorità dell'ATO, ad essere servito da un unico impianto ma ad oggi sia servito da più di un impianto di trattamento ed il gestore, nelle more della realizzazione dell'impianto unico, abbia la necessità di richiedere l'autorizzazione dello scarico degli impianti ad oggi esistenti, il gestore dovrà allegare alla domanda il parere favorevole al rilascio della stessa da parte dell'Autorità dell'ATO.

Salvo diverse determinazioni di Regione Lombardia, gli impianti di trattamento di acque reflue urbane saranno sottoposti al rispetto dei valori limite d'emissione fissati dalle disposizioni vigenti in funzione della potenzialità dell'impianto espressa in A.E..

Tale procedura si applica a decorrere dalle autorizzazioni rilasciate a partire dall'adozione del presente atto di indirizzo.

Per le acque reflue domestiche e assimilabili, si considereranno, ai fini dell'individuazione dei valori limite d'emissione e delle prescrizioni da inserire nell'atto autorizzativo, sia la potenzialità di progetto dell'impianto di trattamento sia le caratteristiche dell'insediamento da cui origina lo scarico.

b) scarico nelle acque sotterranee di:

- acque reflue industriali provenienti da impianti di scambio termico
- acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti.

ART.2) DEFINIZIONI

a) ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Sono da considerare acque reflue domestiche, ai sensi dell'allegato A del R.R. n. 3/06, oltre a quelle provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, anche le acque reflue, riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, provenienti da:

- laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
- lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all'utenza residenziale;
- vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
- attività alberghiera e di ristorazione.

b) ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE

Ferme restando le definizioni di acque reflue domestiche e acque reflue industriali date dalla normativa nazionale, ai sensi dell'articolo 101, comma 7 lettera e) del D. Lgs. 152/2006 e dell'articolo 5 comma 2 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006 n. 3, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante la seguente tabella e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite:

da tabella 1, allegato B della R.R. 24/03/2006 n. 3

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI
pH	6,5-8,5
Temperatura °C	30
Colore	Non percettibile dopo diluizione 1:40 su spessore di 10 centimetri
Odore	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Solidi sospesi totali (mg/L)	350
BOD ₅ (mg/L)	250
COD (mg/L)	500
Cloruri (mg/L come Cl)	Concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate + 40 mg/l
Fosforo totale (mg/L come P)	6
Azoto ammoniacale (mg/L come NH ₄)	40
Azoto nitroso (mg/L come N)	0,6
Azoto totale (mg/L come N)	50
Grassi e oli animali/vegetali (mg/L)	60
Tensioattivi (mg/L)	10
Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 3 dell'allegato 5 al decreto	I valori di emissione limite prescritti dalla medesima tabella 3 per gli scarichi in cis

c) AGGLOMERATO

Sono agglomerati le aree individuate dall'Autorità di ambito nell'Allegato 1 della Delibera della Conferenza d'Ambito di cui al punto 5 dell'ordine del giorno della seduta del 24/07/07, adottata con il Decreto del Presidente dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova n° 77 del 01/08/07 e successivi aggiornamenti.

d) PUBBLICHE FOGNATURE SEPARATE CONVOGLIANTI ESCLUSIVAMENTE ACQUE METEORICHE E ALTRE CONDOTTE SEPARATE CONVOGLIANTI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Per pubbliche fognature separate convoglianti esclusivamente acque meteoriche si intendono le reti fognarie convoglianti esclusivamente acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del R.R. n. 3/06, già acquisite dal Comune o dal gestore del servizio idrico integrato; salvo indicazioni diverse fornite dall'Autorità di ambito, la titolarità dello scarico sarà posta in capo al gestore del servizio idrico integrato.

Per altre condotte separate convoglianti acque meteoriche di dilavamento ai sensi del R.R. n. 3/06 si intendono le reti bianche di lottizzazione che saranno acquisite dal Comune assumendo così lo status di pubbliche fognature; la titolarità dello scarico sarà posta in capo al richiedente l'autorizzazione.

Nell'autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature separate convoglianti esclusivamente acque meteoriche e delle altre condotte separate convoglianti acque meteoriche di dilavamento sarà inserito come prescrizione il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico di Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.lgs. 03/04/2006 n. 152.

e) INSEDIAMENTO ISOLATO

Le costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati, le cui acque reflue domestiche o assimilate:

- 1) se smaltite tramite un unico scarico, provengono da una sola struttura o da strutture tra loro funzionalmente collegate;
- 2) se provenienti da più costruzioni indipendenti, sono smaltite tramite distinti scarichi e sono di norma caratterizzate da un carico organico complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti.

f) SCARICHI IN ATTO

- gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche che al 13/04/06, data di entrata in vigore del R.R. n. 3/06, sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente;
- gli scarichi di acque reflue urbane che alla data di entrata in vigore del R.R. n. 3/06 sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente (autorizzati con provvedimento espresso), ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione dei lavori.

g) TRATTAMENTO APPROPRIATO

I nuovi scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate provenienti da insediamenti isolati e di acque reflue urbane provenienti da agglomerati sono sottoposti ai trattamenti appropriati nel seguito indicati, in base al relativo carico organico espresso in abitanti equivalenti, da realizzare conformemente alle norme tecniche regionali di cui all'articolo 3, comma 1, del R.R. 24/03/06 n. 3. Fatte salve le indicazioni della normativa nazionale e regionale sull'ordine preferenziale dei recapiti, in Prospetto I è riportata la tabella riassuntiva delle possibilità di recapito di scarichi domestici ed assimilabili in funzione del relativo carico organico e dei valori limite d'emissione prescritti.

- *compresi tra 50 e 100 a.e.*

- vasca Imhoff o fossa settica, gestita in modo da garantire per i solidi sedimentabili il rispetto del valore limite di emissione indicati nella Tabella 2 dell'Allegato B al R.R. n. 3/06;

- *compresi tra 101 e 400 a.e.*

- in tutti i casi in cui le condizioni ambientali lo consentono, trattamento secondario, preferibilmente di tipo estensivo, preceduto da vasca Imhoff o fossa settica, ovvero biologico, nel rispetto dei valori limite di emissione indicati nella Tabella 2 dell'Allegato B al R.R. n. 3/06;

- *compresi tra 401 e 1999 a.e.*

- trattamento secondario nel rispetto dei seguenti valori limite di emissione indicati nella Tabella 2 dell'Allegato B al R.R. n. 3/06;

- *maggiori o uguali a 2.000 a.e. (cds 21 11)*

- gli scarichi di acque reflue urbane e provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a duemila a.e. devono essere dotati di trattamento secondario e, laddove previsto ad un trattamento più spinto, e devono rispettare i valori limite di emissione di cui al Prospetto I, secondo la casistica ivi riportata.

h) CORPO IDRICO SUPERFICIALE

Per corpo idrico superficiale si intende qualsiasi elemento distinto e significativo di acque superficiali quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, anche avente portata naturale nulla per oltre 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio, purché defluisca in un corso d'acqua di portata perenne. Sono in ogni caso considerati corpi idrici superficiali con portata naturale non nulla per oltre 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio, tutti i corpi idrici superficiali compresi negli Allegati A (reticolo principale¹) e D (reticolo gestito dai Consorzi di bonifica²) della D.G.R. 25/01/02 n. 7/7868, così come modificata dalla D.G.R.

¹ i Consorzi precisano che sui canali consortili inseriti sia nell'Allegato A sia nell'Allegato D, ai consorzi compete il rilascio della concessione idraulica, ai sensi dell'art. 136 del R.D. 368/1904, previo parere dello STER di Mantova.

² i Consorzi precisano che sui canali consortili inseriti nel solo Allegato D, spetta ai Consorzi il rilascio della concessione idraulica, comprensiva del nulla osta idraulico, ai sensi dell'art. 136 del R.D. 368/1904.

01/08/03 n. 7/13950; per definire la presenza del collegamento alla rete consortile ed il regime idrologico dei rimanenti corpi idrici superficiali sarà richiesto parere al comune ed al consorzio di bonifica competente per territorio.

Qualora la risposta del Comune non pervenga entro 30 giorni dal ricevimento, si procederà sulla base delle informazioni acquisite dalla Provincia presso il consorzio o diversamente reperite.

Qualora Consorzio comunichi che il corpo idrico superficiale è sì collegato alla rete consortile ma è non gestito dal consorzio di primo grado, si assumerà che lo stesso abbia portata naturale nulla per oltre 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio.

i) AREE SENSIBILI

Ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 152/06 e dell'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela e Usi delle Acque della Regione Lombardia (PTUA) le Aree Sensibili della Provincia di Mantova sono:

- i laghi di Mantova e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 Km dalla linea di costa (lett. a c.1 dell' art. 91 del D.lgs. 152/06)

- la Riserva Valli del Mincio (lett. c c.1 dell' art. 91 del D.lgs. 152/06)
- il fiume Mincio (lett. f c.1 dell' art. 91 del D.lgs. 152/06)
- il fiume Oglio (lett. f c.1 dell' art. 91 del D.lgs. 152/06)
- la Riserva Paludi di Ostiglia (lett. c c.1 dell' art. 91 del D.lgs. 152/06)
- la Riserva Isola Boscone (lett. c c.1 dell' art. 91 del D.lgs. 152/06)

Il bacino idrografico del Mincio fino alla Vallazza è stato definito dal PTUA bacino drenante all'area sensibile Laghi di Mantova.

La restante parte del territorio provinciale è bacino drenante all'area sensibile Mar Adriatico Nord Occidentale e delta del Po (bacini drenati Po e Fissero- Tartaro).

1) LAGO DI CAVA

Ai soli fini del rilascio delle autorizzazioni allo scarico, i laghi di cava, alimentati per la totalità o quasi da acque sotterranee, sono da considerarsi:

- corpi idrici artificiali cioè corpi idrici superficiali creati da un'attività umana, se l'attività antropica di escavazione è conclusa
- corpi idrici sotterranei durante e fino alla completa cessazione delle attività di escavazione.

ART.3) ISTANZA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Ogni copia della istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal titolare dell'attività da cui origina lo scarico, ai sensi del c. 2 dell' art. 124 del D.lgs. 152/06.

L'istanza di autorizzazione deve essere redatta secondo la modulistica specifica predisposta dagli uffici, pubblicata sul sito istituzionale nella sezione moduli, raggiungibile dalla home page del sito, categoria ambiente, tipo di modulo acque - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, e va presentata al Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile del Settore Ambiente della Provincia di Mantova.

Ai sensi dell'art. 124 c. 11 del D.lgs. 152/06, le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione sono a carico del richiedente.

Il tariffario che determina l'importo della quota che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per l'istruttoria, è approvato con specifica delibera della Giunta Provinciale, che è pubblicata sul sito nella sezione dedicata alla scheda procedimento.

Il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda: la domanda si considera ricevuta con l'acquisizione della stessa al registro di protocollo della Provincia da effettuarsi nello stesso giorno di arrivo della domanda presso l'Ente.

Il responsabile del procedimento procede a dare comunicazione al titolare della domanda dell'inizio dell'istruttoria secondo le disposizioni della L. 241/90 e succ. mod. e dell'articolo 7 del vigente regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti (di seguito vigente regolamento sul procedimento amministrativo).

Per particolari esigenze di celerità espressamente motivate, nel provvedimento finale può omettersi la comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 comma 2 del vigente regolamento sul procedimento amministrativo).

Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando nella nota la documentazione da integrare, concedendo allo stesso 30 giorni per la regolarizzazione; con la stessa comunicazione il responsabile del procedimento informa l'istante che il procedimento verrà chiuso nell'ipotesi che la documentazione pervenuta sia ancora irregolare o incompleta ovvero non venga prodotta entro il termine richiesto.

I termini del procedimento sono interrotti fino all'acquisizione della documentazione.

La comunicazione motivata di chiusura del procedimento sarà inviata al titolare dello scarico.

Qualora la domanda sia completa, entro trenta 30 giorni successivi, si richiederà all'A.R.P.A. (Dipartimento di Mantova), il parere, obbligatorio ai sensi del c. 3 dell'art. 26 della L.R. 16/99, richiamato in Allegato B della Convenzione Tipo proposta con Decreto ARPA n. 778 del 23/12/2010, alle condizioni della convenzione eventualmente sottoscritta tra le parti, e che si estrinseca in valutazioni tecniche disciplinate dall'art. 17 della L. 241/90 e s.m.i. e dall'articolo 16 del vigente regolamento sul procedimento amministrativo; il suddetto parere A.R.P.A. non verrà tuttavia richiesto per le seguenti tipologie di scarichi, per le quali la Provincia provvederà, di norma, autonomamente:

scarichi di acque reflue urbane provenienti da scaricatori di piena di reti fognarie;
scarichi di acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate;
scarichi di acque meteoriche non contaminate (ad es. tetti, pluviali, aree destinate al solo transito);
scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate;
scarichi di acque reflue industriali provenienti da piscine;
scarichi di acque di prima pioggia e lavaggio superfici scoperte

Inoltre, di norma, non si richiederà parere ad A.R.P.A. per modifiche delle prescrizioni autorizzative.

Qualora la documentazione allegata alla domanda debba essere integrata, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento sul procedimento amministrativo, prima di richiedere il parere di A.R.P.A., il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente. Nella comunicazione con cui si richiede la documentazione integrativa sarà segnalato che, nei casi in cui la documentazione inviata sia di nuovo incompleta oppure non sia fornita entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, la Provincia invierà una comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell'articolo 11 del vigente regolamento sul procedimento amministrativo, specificando al richiedente l'elenco della documentazione mancante, e in generale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di inviare quanto richiesto. In caso di mancato invio di quanto richiesto, la Provincia adotterà un provvedimento negativo.

Per ottenere l'autorizzazione allo scarico, il titolare dovrà ripresentare alla Provincia istanza redatta secondo la traccia indicata nella modulistica specifica predisposta dagli uffici e pubblicata sul sito istituzionale, avendo cura di allegare la documentazione elencata nella comunicazione di preavviso di diniego.

Qualora A.R.P.A. esprima parere negativo, il responsabile del procedimento procede in analogia a quanto sopra descritto (preavviso di diniego ed eventuale provvedimento negativo).

Acquisito il parere favorevole di A.R.P.A., fatte salve le tipologie di scarichi di cui sopra per le quali la Provincia provvederà, di norma, autonomamente, si procederà al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Nel caso in cui A.R.P.A. non provveda al rilascio del parere di competenza entro 90 giorni dalla richiesta, si procederà all'acquisizione dello stesso mediante la convocazione della prescritta Conferenza di Servizi.

I termini del procedimento sono sospesi fino all'acquisizione della documentazione integrativa e del parere A.R.P.A. , ove richiesti.

ART.4) SPORTELLO UNICO

Qualora lo scarico di acque reflue industriali e/o domestiche, per cui è stata presentata istanza di autorizzazione, sia ubicato in un comune ove sia già operante lo Sportello Unico, ai sensi del del D.P.R. 7 settembre 2010 , n. 160, e rientri nei procedimenti di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 160/10, la Provincia trasmette allo S.U., senza ritardo e comunque entro cinque giorni, la domanda ad essa presentate, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente. Procede inoltre ad istruire l'istanza secondo le modalità indicate nel precedente articolo.

ART. 5) REVOCHE

In attuazione dell'art. 130, c.1 lett.c del D.lgs. 152/06, l'autorizzazione allo scarico sarà revocata nel caso in cui gli accertamenti da parte della struttura tecnica competente dimostrino la sussistenza delle condizioni di cui alla citata disposizione.

La nuova autorizzazione verrà rilasciata a seguito di istanza a firma del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, che dovrà comunicare l'adeguamento a tutte le prescrizioni autorizzatorie contenute nell'atto revocato, confermando il permanere in essere di tutte le condizioni già segnalate e documentate nell'istanza originaria, ovvero segnalando le eventuali modifiche.

ART. 6) CONTROLLI

I Servizi competenti dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Mantova - effettueranno i rilievi, gli accertamenti ed i controlli, ivi compresi i prelievi e le successive analisi dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione di Legge, con oneri a carico del richiedente l' autorizzazione.

Per gli effetti di cui all'articolo 130 del D. lgs. 152/06, nelle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche è espressamente esplicitato l'obbligo di rispettare le concentrazioni limite di cui alla tabella 1 dell'allegato B del R.R n.03/06.

Salvo emanazione di ulteriori direttive regionali in ordine al controllo degli scarichi, di norma A.R.P.A. procede come segue:

- per il controllo della conformità dei valori limite d'emissione della tabella 1 e della tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 degli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane con potenzialità maggiore o uguale a 2.000 A. E., ovvero per gli impianti di trattamento che, a seguito di istruttoria, sono stati considerati appartenenti a tale classe di potenzialità, vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore.

Per le modalità di valutazione dei risultati analitici, si farà riferimento a quanto riportato nel paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06;

- per il controllo della conformità dei valori limite d'emissione degli scarichi di acque reflue industriali e degli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane con potenzialità minore di 2.000 A.E., ovvero per gli impianti di trattamento che, a seguito di istruttoria, sono stati considerati appartenenti a tale classe di potenzialità, viene prelevato un campione medio nell'arco di tre ore;

- per il controllo dei valori limite d'emissione degli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio viene prelevato un campione istantaneo;

- per il controllo dei valori limite d'emissione prescritti per gli scarichi derivanti da insediamenti isolati di acque reflue domestiche ed assimilate viene prelevato un campione medio nell'arco di tre ore.

Dunque, si considerano rappresentativi dello scarico in atto al momento dell'accertamento i campionamenti eseguiti secondo le modalità sopra riportate, salvo che dalla documentazione trasmessa dall'Organo accertatore si evinca che il campionamento istantaneo sia stato eseguito per controllare

scarichi connessi ad inquinamenti in atto oppure siano precisate altre ragioni che hanno comportato, in casi diversi da quelli su menzionati, il ricorso al campionamento istantaneo.

Come indicato dalla nota 5 della Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06, il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Infine gli accertamenti finalizzati a verificare l'esistenza delle condizioni di assimilabilità di cui all'articolo 5, comma 2 del R.R. n. 3/06 e il rispetto dei valori limite di emissione prescritti per gli scarichi derivanti da insediamenti isolati ovvero da agglomerati con popolazione equivalente inferiore ai 2000 a.e., sono di norma eseguiti su campioni medi prelevati nell'arco di tre ore.

Visto quanto riportato all'art. 37 del RR. n. 3/06, in particolare si precisa che, per i parametri sotto indicati, i campioni che risultano non conformi, affinché lo scarico sia considerato in regola, non possono comunque superare le concentrazioni riportate nelle tabelle 4 e 5 dell'allegato B del RR 3/06 oltre la percentuale sotto indicata:

- BOD5: 100%
- COD: 100%
- Solidi Sospesi: 150%.

In ogni caso, qualora il prelievo sia effettuato al fine di ricercare il parametro E. coli, si procederà mediante predisposizione di aliquota istantanea.

ART.7) VARIAZIONI

Relativamente agli insediamenti, edifici o installazioni (i cui titolari siano già in possesso di autorizzazione allo scarico) da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente in quanto destinati ad altra attività, trasferiti in altro luogo, che siano soggetti a ristrutturazione o ampliamento, il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a presentare istanza per il rilascio di nuova autorizzazione secondo le modalità di cui al precedente art.3.

In caso di sola variazione della ragione sociale o della denominazione della Ditta da cui origina lo scarico ovvero nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere presentata soltanto una comunicazione del nuovo titolare dello scarico che confermi il permanere di tutte le condizioni tecniche e gestionali che hanno portato al rilascio della precedente autorizzazione, allegando documentazione comprovante la variazione.

Allo scopo di valutare la condizione di "nuovo insediamento" (ex art. 124 c. 12 del D.lgs. 152/06), l'Amministrazione procederà secondo le modalità indicate nell'art. 3 del presente atto.

ART. 8) RINNOVI

Ai sensi dell'art. 124 c. 8 del D.lgs. 152/06 l'istanza, firmata dal titolare dell'attività da cui origina lo scarico, per il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con scadenza quadriennale, per essere considerata tempestivamente presentata, dovrà essere inoltrata almeno un anno prima della scadenza.

Al termine del procedimento istruttorio, se mancano:

- al massimo 3 mesi allo scadere della vigente autorizzazione, la nuova autorizzazione sarà valida dalla data di scadenza del precedente atto
- tra 3 mesi ed un anno, la nuova autorizzazione sarà valida a decorrere dai tre mesi successivi dalla data di notifica del provvedimento.

La domanda dovrà essere corredata di norma dalla seguente documentazione:

- dichiarazione attestante il permanere in essere di tutte le condizioni tecniche gestionali che hanno determinato il rilascio del precedente atto autorizzativo;
- relazione, a firma del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, sullo stato attuale di funzionalità dell'eventuale impianto di depurazione che comprenda i seguenti parametri: portata trattata, carico

organico specifico (gr BOD₅/persona x giorno), concentrazione del fango in vasca (Ca), carico volumetrico (CV);

- certificazione analitica della qualità dello scarico, prodotta anche da laboratori privati, purchè dotati di certificazione di qualità o accreditamento, in data non anteriore ai sei mesi;

- per il rinnovo degli scarichi di impianti di depurazione che trattano acque reflue urbane costituite anche da acque reflue industriali :

- relazione che riporti il volume di acque reflue industriali e di acque reflue urbane (mc/giorno) e il C.O.D. (kg/giorno) affluenti all'impianto, da calcolarsi sui valori medi di un giorno lavorativo tipo, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Regolamento Regionale 3/06. Alla relazione andranno allegati i dati utilizzati per il calcolo specificandone la provenienza;
- elenco degli scarichi di acque reflue industriali presenti nelle reti fognarie;
- copia dei decreti autorizzativi allo scarico in fognatura.

Gli uffici provvederanno all'istruttoria della istanza secondo le modalità previste all'articolo 3 del presente atto.

Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del D.lgs. 152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

ART. 9) REGIME AUTORIZZATIVO PER LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO

In relazione a quanto previsto dall'art. 113 del D.lgs. 152/06 e dal Regolamento regionale n. 4/06 si stabilisce che le acque di prima pioggia e di lavaggio che costituiscono pertinenza degli insediamenti elencati nell'art. 3 del R.R. n. 4/06, sono soggette ad autorizzazione e devono rispettare i valori limite di emissione per lo scarico in corpo idrico superficiale di cui alla tab.3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06.

Gli scarichi di acque meteoriche provenienti da aree di parcheggio, soggette al normale transito veicolare, non rientrando nell'elenco di cui all'art. 3 del R.R. n. 4/06, non sono di norma soggetti ad autorizzazione.

In relazione al c. 2 dell'art. 113 del D.lgs. 152/06, sono fatte salve situazioni particolari di accertata pericolosità sotto il profilo ambientale per le quali si prevede apposita autorizzazione per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento indipendentemente dalla ampiezza della superficie e dall'attività di provenienza.

Al fine di consentire la piena applicazione delle disposizioni di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/06, qualora contestualmente agli scarichi delle acque di prima pioggia e/o di lavaggio debbano essere autorizzati anche gli scarichi di altre acque reflue, preso atto che per gli scarichi di acque di prima pioggia non viene richiesto il parere ARPA, saranno rilasciati atti autorizzativi distinti.

Qualora si accolga la domanda, presentata dal soggetto responsabile delle attività di cui all' art. 3 del R.R. n. 4/06, di non essere assoggettato alle disposizioni del R.R. n. 4 /06, sarà rilasciata l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio congiuntamente alla quota eccedente di acque meteoriche senza prescriverne la separazione ed il trattamento, così come indicato al c. 3 dell'art. 13 del R.R. n. 4/06.

Negli atti autorizzativi sarà prescritto che nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi, da smaltire ai sensi di legge.

L'autorizzazione allo scarico delle acque di seconda pioggia sarà rilasciata nei casi previsti dalla "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c.2, r.r. n. 4/2006", approvata con D.g.r. n. 8/2772 del 21/06/06.

CASI DI ESCLUSIONE

Per i casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del R.R. 4/2006:

- qualora lo scarico delle acque di 1^a pioggia e di lavaggio avvenga in pubblica fognatura non si procederà al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque di seconda pioggia e la conformità al R.R. n. 4/06 sarà valutata dall'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale;

- nel caso in cui le acque di 1^a pioggia e di lavaggio siano smaltite come rifiuto e le acque di seconda pioggia abbiano recapito in corso d'acqua superficiale, non si procederà al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque di seconda pioggia.

ART.10) DIVIETO DI DILUIZIONE

Si stabilisce che gli insediamenti produttivi di nuova costruzione devono essere dotati di reti di raccolta degli scarichi delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, ai sensi dell' art. 101 c.5 del D.lgs. 152/06, con percorsi separati dallo scarico terminale dello stabilimento in relazione alla loro classificazione; gli scarichi interni succitati possono confluire insieme solo a valle dei pozzetti di prelievo di cui ogni singola linea dovrà essere provvista. Per tutte le altre tipologie di acque reflue si chiederà il relativo parere alla struttura tecnica competente.

Si stabilisce inoltre che, per insediamenti esistenti nei quali gli scarichi delle acque di raffreddamento, sono veicolati nella medesima fognatura, dovranno essere introdotte misure opportune per ridurre al minimo l'impatto dei singoli scarichi sul corpo idrico recettore dello scarico finale, prevedendo una progressiva separazione dei reflui nell'ambito di un piano complessivo di adeguamento che il titolare dell'attività da cui origina lo scarico dovrà presentare. Per tutte le altre tipologie di acque reflue si chiederà il relativo parere alla struttura tecnica competente.

Possono essere indicate soluzioni diverse da quelle previste nei commi precedenti qualora sussistano esigenze tecniche documentabili, purché le soluzioni adottate permettano il raggiungimento dello stesso fine della disposizione derogata nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti.

ART.11) PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

Il provvedimento autorizzativo, predisposto sulla base delle risultanze delle procedure istruttorie, contiene una serie di prescrizioni secondo quanto previsto dall'art. 124 c. 10 del D.lgs. 152/06. Tali prescrizioni vengono individuate sentite le strutture tecniche competenti.

A tale proposito, vengono definite, in accordo con le suddette strutture, una serie di specifiche prescrizioni differenziate per ciascuna tipologia di istruttoria; tali serie di prescrizioni potranno essere modificate o integrate anche in relazione alle particolari esigenze che dovessero emergere nel corso dell'istruttoria.

Visti i disposti dell'art. 130 e del c. 3 dell'art. 133 del D.lgs. 152/06, qualora durante un sopralluogo venga accertata la mancata ottemperanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il personale delle strutture tecniche competenti provvederà ad inviare alla Provincia un verbale di accertamento ed un rapporto di sopralluogo contenente le informazioni necessarie per permettere alla Provincia di predisporre gli atti di cui all'art. 130 sopracitato.

Con riferimento agli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane:

- i relativi controlli vanno effettuati sulla base delle disposizioni previste dalla D.G.R. 02/03/2011 n.9/1393;

- ARPA, nell'espressione del parere di competenza, indicherà il numero di controlli annui al quale lo scarico dell'impianto di trattamento dovrà essere sottoposto nonché fornirà, se necessario, indicazioni relativamente al misuratore di portata, ai fini dell'ottemperanza degli obiettivi di cui alla DGR 02/03/2011 n. 9/1393;

- visto quanto indicato nella nota ARPA prot. n. 161837 del 30/11/2011, salvo diverse determinazioni di Regione Lombardia:

o gli impianti di trattamento di acque reflue urbane saranno sottoposti al rispetto delle prescrizioni e dei valori limite d'emissione fissati dalle disposizioni vigenti in funzione della potenzialità di progetto dell'impianto espressa in A.E.;

o al fine di garantire l'ottemperanza alle disposizioni previste dalla D.G.R. 02/03/2011 n. 9/1393, in materia di controllo degli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, salvo diverso parere ARPA:

- (cfr. punto 1 della nota) per impianti con potenzialità < 2.000 A.E. ma appartenenti ad agglomerati \geq 2.000 A.E.: le autorizzazioni saranno integrate con l'elenco delle prescrizioni aggiuntive riportate nell'allegato Prospetto IV, considerando la dimensione dell'agglomerato;
- (cfr. punto 2 della nota) per impianti con potenzialità \geq 2.000 A.E. , la cui classe di potenzialità è minore della dimensione dell'agglomerato (dunque non corrisponde alla dimensione dell'agglomerato): le autorizzazioni saranno integrate con l'elenco delle prescrizioni aggiuntive riportate nell'allegato Prospetto IV, considerando la dimensione dell'agglomerato;
- (cfr. punto 2 della nota) per impianti con potenzialità \geq 2.000 A.E. , la cui classe di potenzialità è maggiore della dimensione dell'agglomerato (dunque non corrisponde alla dimensione dell'agglomerato): le autorizzazioni saranno integrate con l'elenco delle prescrizioni aggiuntive riportate nell'allegato Prospetto IV, considerando la dimensione dell'agglomerato;
- per impianti con potenzialità \geq 2.000 A.E., la cui classe di potenzialità corrisponde alla medesima classe dimensionale dell'agglomerato (dunque corrisponde alla dimensione dell'agglomerato): le autorizzazioni saranno integrate con l'elenco delle prescrizioni aggiuntive riportate nell'allegato Prospetto IV, considerando la dimensione dell'agglomerato;
- (cfr. punto 3 della nota) per impianti con potenzialità < 2.000 A.E. ma appartenenti ad agglomerati \geq 2.000 A.E. dichiarati dal gestore in dismissione nel 2012: le autorizzazioni **non** saranno integrate con l'elenco delle prescrizioni aggiuntive riportate nell'allegato Prospetto IV;
- per impianti con potenzialità < 2.000 A.E. appartenenti ad agglomerati < 2.000 A.E.: le autorizzazioni **non** saranno integrate con l'elenco delle prescrizioni aggiuntive riportate nell'allegato Prospetto IV;

- sulla base della citata D.G.R. n.9/1393, i protocolli d'intesa stipulati ai sensi della D.G.R. 04/08/2005 n.8/528 tra i soggetti interessati per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si intendono prorogati fino all'approvazione del presente atto;

- le prescrizioni delle autorizzazioni di scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente atto sono integrate, nei casi sopra descritti, con l'elenco delle prescrizioni aggiuntive riportate nell'allegato Prospetto IV;

- le prescrizioni delle autorizzazioni di scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che hanno un periodo residuo di validità superiore a tre mesi a decorrere dalla data di adozione del presente atto di indirizzo sono integrate, nei casi sopra descritti, con l'elenco delle prescrizioni aggiuntive riportate nell'allegato Prospetto IV mediante provvedimento cumulativo; durante tale periodo transitorio, rimangono valide le condizioni stabilite nei succitati protocolli d'intesa stipulati ai sensi della D.G.R. 04/08/2005 n.8/528.

ART.12) TEMPISTICA RELATIVA ALL'OTTEMPERANZA DELLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

Allo scopo di definire la tempistica oggetto del presente articolo, contemperando le esigenze connesse alla tutela delle acque dall'inquinamento con le necessità tecnico - economiche del soggetto latore dell'istanza, gli uffici provvederanno a convocare, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, il Legale Rappresentante titolare dell'attività da cui origina lo scarico od un suo delegato.

Nella nota in cui si anticipa al Legale Rappresentante la tempistica oggetto dell'articolo, si richiede di contattare gli uffici entro un termine di tempo stabilito per concordare la data dell'incontro. Qualora il Legale Rappresentante non contatti gli uffici la data dell'incontro si procederà d'ufficio alla definizione della data, che sarà poi comunicata per iscritto.

Nel definire la tempistica, gli uffici si atterranno ai criteri ed agli intervalli temporali stabiliti nell'allegato Prospetto II.

Le conclusioni dell'incontro verranno formalizzate con la stesura di un verbale sottoscritto dalle parti.

Qualora il Legale Rappresentante, formalmente convocato non partecipi all'incontro ovvero non

sottoscriva il suddetto verbale, si procederà d'ufficio alla definizione della tempistica in argomento. Ulteriori richieste di modifica, salvo situazioni eccezionali, anche tenuto conto dei disposti di cui al precedente art. 5, non verranno accolte.

ART.13) VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER IL PARAMETRO "E. COLI"

Per scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti di trattamento con potenzialità maggiore od uguale a 2.000 A.E., si ritiene opportuno:

- mantenere il limite di 5.000 UFC/100 ml per E. coli come prescrizione
- prescrivere l'installazione di un sistema di disinfezione
- inserire le seguenti prescrizioni:
 - controllo con la stessa frequenza con cui il gestore adempie all'obbligo di controllo ed autocontrollo delle disposizioni vigenti del parametro E. coli: qualora dai controlli del gestore si rilevi per lo stesso il supero del prescritto limite di 5.000 UFC/100 ml, dovrà essere utilizzato il sistema preposto alla disinfezione dello scarico, monitorando il dosaggio del prodotto disinfettante al fine di evitare la tossicità dello scarico;
 - registrazione sul quaderno di esercizio impianto, dell'avvio del processo di disinfezione, del dosaggio di reagente, dell'esito dell'analisi di autocontrollo e della conclusione delle operazioni.

Con riferimento agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti di trattamento con potenzialità maggiore od uguale a 2.000 A.E. ed autorizzati, in caso di supero del valore limite di emissione per il parametro E. coli (5.000 U.F.C./100 ml) accertato dall'Autorità di Controllo, le strutture tecniche competenti contesteranno la violazione di cui all'art. 133 c. 3, provvedendo ad inviare la relativa comunicazione alla Provincia.

ART. 14) PRESCRIZIONI E LIMITI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORSI D'ACQUA CON PORTATA NATURALE NULLA PER OLTRE 120 GIORNI

Nelle autorizzazioni relative a scarichi di acque reflue industriali in corsi idrici superficiali con portata naturale nulla per oltre 120 giorni in un anno idrologico medio e situati nelle zone vulnerabili, come individuate nell'Appendice D delle Norme Tecniche di Attuazione della Proposta di Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), si inseriranno le seguenti prescrizioni integrative:

- il rispetto dei valori limite per lo scarico della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06,

salvo che il titolare, entro un anno dalla data di notifica dell'atto autorizzativo, comunichi l'avvenuta adozione di una delle seguenti opzioni tra loro alternative:

- garanzia di immissione della portata minima¹ attraverso accordi con il consorzio di bonifica competente per territorio; la portata minima andrà preventivamente definita con l'Autorità competente al controllo;
- spostamento dello scarico in un corpo idrico con portata naturale nulla per un periodo inferiore ai 120 giorni in un anno idrologico medio.

Quanto indicato nel presente articolo non si applica nel caso di acque di prima pioggia e di acque reflue industriali provenienti da soli impianti di raffreddamento e/o condizionamento, per i quali si applicherà d'ufficio la Tab.3 dell' Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06.

ART. 15) INSTALLAZIONE DI SISTEMI AUTOMATICI DI PRELIEVO (S.A.P.) PRESSO GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti con potenzialità maggiore od uguale a 2.000 dovranno rispettare i valori limite di emissione per scarichi in corpo idrico superficiale previsti per tutti i parametri riportati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 come concentrazione (mg/l).

Come indicato nel Prospetto IV nelle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane provenienti da:

- impianti al servizio di agglomerati con un numero di A. E. maggiore od uguale a 10.000: qualora il S.A.P. non abbia le caratteristiche di cui alla Tabella E³ della Direttiva approvata con DGR n. 1393 del 2/03/11 ed in particolare non consenta l'impostazione di campionamenti medi e ponderali alla portata, si prescriverà un piano d'adeguamento "secondo tempi concordati con Provincia, ARPA e l'ente responsabile dell'ATO";

- impianti al servizio di agglomerati con un numero di A. E. maggiore o uguale a 2.000 e minore di 10.000: qualora il S.A.P. non abbia le caratteristiche di cui alla Tabella E della Direttiva approvata con DGR n. 1393 del 2/03/11, si prescriverà un piano d'adeguamento "secondo tempi concordati con Provincia, ARPA e l'ente responsabile dell'ATO"; preso atto che la direttiva approvata con DGR n. 1393 del 2/03/11 ritiene "preferibile (pertanto non obbligatorio) il collegamento a sistemi di misura della portata, fermo restando che il campionamento deve essere medio nelle 24 ore e rappresentativo della qualità dello scarico" per tali impianti, qualora non sia presente l'indicato collegamento, si prescriverà nell'atto autorizzativo:

- il gestore deve eseguire misure della portata dello scarico e della portata in ingresso, sia in tempo asciutto sia in tempo di pioggia;

Per impianti al servizio di agglomerati con un numero di A. E. minore di 2.000 : si prescriverà la sola installazione di un pozzetto di campionamento conforme alle norme UNICHIM.

Nelle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali provenienti da impianti di tipo S.B.R. che scaricano in ore serali/notturne (dalle 19.00 alle 8.00) sarà inserita la seguente prescrizione:

- - manutenzione e controllo della funzionalità dell'autocampionatore mobile le cui caratteristiche tecniche sono indicate nella direttiva allegata alla DGR n. 1393 del 2/03/11 da tenere a disposizione di A.R.P.A..

ART. 16) SCARICATORI DI PIENA AL SERVIZIO DI PUBBLICHE FOGNATURE

Gli scaricatori di piena al servizio di pubbliche fognature devono essere conformi a quanto previsto all'art. 15 del R.R. 03/06. Lo scarico del manufatto dovrà attivarsi solo in tempo di pioggia.

3
Tabella E

potenzialità di progetto (A.E.)	S.A.P./ Portata
≥ 10000 A.E.	S.A.P.del tipo a postazione fissa, refrigerati, rispondenti alla norma ISO 5667-10:1992 collegati ad un sistema di misura della portata al fine di eseguire dei prelievi ponderati, ovvero programmati sulla base dell'andamento medio della stessa
≥ 2000 A.E.e < 10000 A.E.	S.A.P.anche del tipo a postazione mobile (ovvero portatili), comunque refrigerati, rispondenti alla norma ISO 5667-10:1992, non collegati a sistemi di misura della portata, ma comunque programmabili in modo da rendere il prelievo correlato alla stessa

Data la difficoltà di accertare il consumo medio giornaliero industriale, può essere ammesso che il gestore della fognatura effettui una stima dello stesso.

Qualora non siano presenti scarichi di acque reflue industriali in fognatura il gestore dovrà allegare una dichiarazione firmata.

Di norma, per le istanze di cui al presente articolo non sarà avanzata richiesta di parere al soggetto gestore del c.i.s., ma richiesta d'informazioni relativa al collegamento del recettore con la rete consortile; inoltre non si procederà ad effettuare l'incontro per l'inserimento delle prescrizioni di cui all'art. 12.

Come previsto dal c. 3 art. 27 del RR 3/06, qualora sia necessario effettuare interventi sullo scaricatore di piena o sulla rete fognaria interessata al fine di consentire il corretto funzionamento del manufatto, evitando che si attivi in tempo secco, l'autorizzazione prevederà la seguente prescrizione:

- realizzazione delle opere necessarie per consentire il corretto funzionamento del manufatto entro al massimo 1 anno dalla notifica dell'autorizzazione.

A tal fine, la domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- progetto esecutivo cantierabile degli interventi necessari
- cronoprogramma che preveda la piena realizzazione delle opere previste entro al massimo 1 anno dalla notifica dell'autorizzazione.

ART. 17) DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE E DOMESTICHE NEL PERIODO OCCORRENTE ALLA MESSA A PUNTO DEI PRESIDI DEPURATIVI

Dietro presentazione d'istanza ai sensi dell'art. 3 del presente documento, la Provincia può rilasciare un'autorizzazione provvisoria di tre mesi, prorogabili di non oltre due, in via eccezionale e su motivata richiesta, per l'avvio di impianti di trattamento a servizio di nuovi scarichi di acque reflue urbane e di acque reflue domestiche ed assimilate provenienti da insediamenti isolati.

Lo scarico, nell'intervallo temporale sopra richiamato, dovrà rispettare i seguenti valori limite di emissione per lo scarico in corpo idrico superficiale: abbattimenti minimi del 30% per quanto concerne BOD₅ e del 15% relativamente al fosforo.

La Provincia può altresì rilasciare, previo parere ARPA, un'autorizzazione provvisoria di tre mesi, prorogabili di non oltre due, in via eccezionale e su motivata richiesta, per l'avvio di impianti di trattamento di acque reflue urbane al verificarsi delle seguenti eventualità:

- in caso siano previsti periodi di avviamento e di arresto connessi all'esecuzione di lavori di adeguamento che aumentano la potenzialità dell'impianto
- in caso si verificano guasti che incidano sulla qualità dello scarico considerabili "rilevanti" cioè tali da non poter essere risolti se non mediante lavori che comportino almeno 15 giorni di fermo impianto per consentire il ripristino delle condizioni di regime. Alla domanda dovrà essere allegata documentazione che riporti gli interventi in progetto, i tempi di realizzazione e le misure di mitigazione previste.

Nei suddetti casi l'autorizzazione provvisoria stabilirà specifiche prescrizioni, nonché specifici monitoraggi dell'impatto dello scarico nel periodo transitorio e controlli aggiuntivi da effettuare a cura del gestore atti a verificare il ripristino delle condizioni di regime e prevederà il rispetto dei seguenti valori limite di emissione per lo scarico in corpo idrico superficiale: abbattimenti minimi del 30% per quanto concerne BOD₅ e del 15% relativamente al fosforo.

ART. 18) AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO NELLE ACQUE SOTTERRANEE DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI SCAMBIO TERMICO

Fatte salve le disposizioni di cui agli altri articoli del presente atto, laddove applicabili alla tipologia di scarico oggetto del presente articolo, di norma, fatte salve le ulteriori disposizioni che saranno emanate dalla Regione, l'istruttoria sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- La pratica della reimmissione nella stessa falda di acque utilizzate per scopi geotermici deve essere scelta come ultima possibilità dopo la verifica della possibilità di scarico in corsi d'acqua superficiali eventualmente presenti nelle vicinanze e ritenuti idonei, o, in subordine, in pubblica fognatura, con priorità per lo scarico in rete bianca, se la pubblica fognatura è di tipo separato;
- Come indicazioni sulla disciplina generale degli scarichi, valgono le medesime indicazioni fornite per il recapito in acque superficiali dall'art. 101 comma 3 del D.lgs. 152/06, secondo cui tutti i punti di presa e di resa delle acque di falda dovranno essere facilmente ispezionabili e disponibili per l'eventuale prelievo da parte dell'ente preposto al controllo, e dal comma 5 del succitato articolo, secondo cui è possibile da parte dell'autorità competente, in sede di autorizzazione, richiedere che lo scarico delle acque impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascuno insediamento;
- Si privilegia il posizionamento dei pozzi tale per cui la dissipazione degli effetti idrodinamici e termici dell'impianto avvenga prevalentemente all'interno dell'area di proprietà del richiedente l'autorizzazione;
- Dell'esecuzione del pozzo di prelievo e del pozzo di scarico dovrà essere data preventiva comunicazione alla Provincia ed all'ARPA; le spese relative all'attività istruttoria di ARPA saranno a carico del richiedente l'autorizzazione;
- Delle prove di portata del pozzo di prelievo dovrà essere data comunicazione almeno 20 giorni prima alla Provincia ed all'ARPA;
- I pozzi, sia di prelievo sia di scarico, dovranno essere realizzati in maniera tale da escludere danni a strutture poste nelle rispettive zone di influenza;
- Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.lgs. 152/06 lo scarico di acque reflue industriali provenienti da impianti di scambio termico deve avvenire "nella stessa falda" dalla quale viene effettuato l'emungimento dell'acqua;
- Nella relazione tecnica descrittiva dell'impianto a scambio termico dovrà essere specificato tra le altre informazioni: il materiale dei condotti utilizzati per il prelievo e lo scarico, il tipo di fluido utilizzato per l'impianto frigorifero, i dettagli descrittivi del sistema di scambio termico tra il circuito aperto falda – pozzi - falda e il circuito chiuso dell'impianto di condizionamento.

Inoltre nell'atto autorizzativo si prescriverà, in particolare:

- la temperatura allo scarico non può in alcun caso superare il valore di 25 °C;
- per tutti gli altri parametri previsti dal D.lgs. 31/01 e/o previsti nell'allegato Prospetto III, non vi deve essere variazione tra i valori misurati nell'acqua prelevata ed in quella scaricata; inoltre nell'acqua scaricata non deve essere presente la Legionella sp.;
- la pressione della linea di mandata della pompa di prelievo dell'acqua dalla falda deve essere maggiore della pressione del fluido presente nel circuito chiuso dello scambiatore;
- installare misuratori in continuo delle portate estratte e reimmesse in falda e della loro temperatura;
- eseguire la manutenzione straordinaria dell'impianto a scambio termico prima del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
- tutta l'acqua restituita in falda deve derivare unicamente dall'utilizzo geotermico;
- non devono essere effettuati trattamenti delle acque utilizzate a base di additivi; saranno ammessi soltanto impianti meccanici di trattamento che non alterino la composizione chimica delle acque;
- realizzare un piezometro di valle al fine di tenere sotto costante controllo, mediante la presenza di una sonda multiparametrica con misure in continuo, le variazioni indotte dall'impianto su livelli piezometrici, temperatura e conducibilità delle acque di falda nell'immediato intorno; la posizione del piezometro di controllo dovrà essere la più lontana dalle opere di captazione e restituzione che si possa individuare lungo la direzione di flusso della falda utilizzata, all'interno della proprietà; per gli impianti al servizio di insediamenti a carattere esclusivamente residenziale, in luogo della predisposizione del piezometro e della sonda multiparametrica con misure in continuo, si prescriverà la presenza sia sul pozzo di prelievo sia sul pozzo di scarico di una sonda piezometrica e di una sonda per la misura della conducibilità senza registrazione in continuo;

- effettuare, nel primo anno di validità dell'atto, 2 campagne analitiche all'anno dei parametri indicati nell'allegato Prospetto III sulle acque prelevate e scaricate e di 4 campagne all'anno per i parametri durezza, Fe, Mn, carica batterica, conducibilità elettrica e livello piezometrico, da eseguirsi presso laboratori pubblici o certificati o accreditati, fatta salva l'esigenza di eventuali analisi aggiuntive, a carico della ditta interessata, che si rendessero necessarie in caso di situazioni di alterazione dello stato chimico-fisico iniziale imputabili allo scarico stesso; una volta acquisiti i risultati delle campagne sopra citate, l'Autorità competente valuterà l'opportunità di modificare la frequenza degli autocontrolli; si precisa che, ai sensi del d. lgs. 31/2001, i suddetti controlli non sostituiscono la certificazione di potabilità di competenza dell'A.S.L.;
- i quantitativi di acqua utilizzati nel ciclo produttivo dell'energia termica devono essere tali da non fungere da richiamo per eventuali inquinanti presenti in falda nelle zone circostanti l'impianto;
- i pozzi di prelievo e restituzione in falda per circuiti di scambio termico devono essere destinati ad uso esclusivo del ciclo previsto per l'impianto termico;
- le opere previste non devono ricadere all'interno di zone di rispetto di eventuali punti di approvvigionamento per scopo idropotabile presenti nell'intorno dell'area.

Una volta che, da parte della Regione Lombardia, sarà definita la classificazione dei corpi idrici sotterranei, e l'utilizzo per impianti di scambio termico non risulti compatibile con gli obiettivi previsti per il corpo idrico sotterraneo al 2016, l'autorizzazione potrà essere soggetta ad eventuale revisione o revoca.

Nel caso che nel corso degli anni si rendesse disponibile una tratta fognaria di nuova realizzazione o in seguito ad opere di adeguamento di un'opera esistente, è data discrezione, all'ente autorizzante allo scarico in falda, di rivedere l'autorizzazione medesima.

ART. 19) AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN LAGHI DI CAVA, ALIMENTATI PER LA TOTALITÀ O QUASI DA ACQUE SOTTERRANEE DURANTE E FINO ALLA COMPLETA CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE (CORPI IDRICI SOTTERRANEI) DI ACQUE UTILIZZATE PER IL LAVAGGIO E LA LAVORAZIONE DEGLI INERTI

Fatte salve le disposizioni di cui agli altri articoli del presente atto, laddove applicabili alla tipologia di scarico oggetto del presente articolo, di norma, fatte salve le ulteriori disposizioni che saranno emanate dalla Regione, l'istruttoria sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- Lo scarico nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti deve essere scelto come ultima possibilità dopo la verifica della possibilità di scarico in corsi d'acqua superficiali eventualmente presenti nelle vicinanze e ritenuti idonei;
- Ai sensi dell'art. 104, comma 4, del D.lgs. 152/06 lo scarico di acque reflue industriali provenienti da acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti deve avvenire "nella stessa falda" dalla quale viene effettuato l'emungimento dell'acqua, falda freatica che, nel caso specifico, dà luogo ad affioramento idrico determinato da un'attività estrattiva di cava tuttora in esercizio;
- Come indicazioni sulla disciplina generale degli scarichi, valgono le medesime indicazioni fornite per il recapito in acque superficiali dall'art. 101 comma 3 del D.lgs. 152/06, secondo cui tutti i punti di presa e di resa delle acque di falda dovranno essere facilmente ispezionabili e disponibili per l'eventuale prelievo da parte dell'ente preposto al controllo, e dal comma 5 del succitato articolo, secondo cui è possibile da parte dell'autorità competente, in sede di autorizzazione, richiedere che lo scarico delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti sia separato dallo scarico terminale di ciascuno insediamento;
- Dell'esecuzione del punto di scarico dovrà essere data preventiva comunicazione alla Provincia ed all'ARPA;

- le spese relative all'attività istruttoria di ARPA di accertamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei fanghi e dell'assenza di possibili danni per la falda, nonché delle indagini preventive anche finalizzate alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, saranno a carico del richiedente l'autorizzazione;
- Il punto di scarico, dovranno essere realizzati in maniera tale da escludere danni a strutture poste nelle rispettive zone di influenza;
- Nella relazione tecnica descrittiva allegata alla domanda d'autorizzazione allo scarico dovrà essere dimostrata l'assenza di possibili danni per la falda, in particolare dichiarazione in merito all'assenza di additivi e di perdite di oli dal ciclo produttivo, allegando altresì idonea certificazione analitica attestante che i fanghi provenienti dal lavaggio e dalla lavorazione degli inerti siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali nonché un certificato analitico delle acque di falda interessate dall'attività d'escavazione, ricercando almeno i parametri solidi sospesi totali, idrocarburi totali, COD, alluminio, solventi organici aromatici, solventi organici clorurati..

Inoltre nell'atto autorizzativo si prescriverà, salvo ulteriori indicazioni che verranno fornite da ARPA, in particolare:

- per tutti i parametri previsti dalla Tabella 2 dell'Allegato 5 del Titolo V alla Parte IV del D.lgs. 152/06, non vi deve essere variazione tra i valori misurati nell'acqua prelevata ed in quella scaricata;
- tutta l'acqua restituita in falda deve derivare unicamente dal lavaggio e lavorazione degli inerti;
- non devono essere effettuati trattamenti delle acque utilizzate a base di additivi; saranno ammessi soltanto impianti di trattamento che non alterino la composizione chimica delle acque;
- realizzare almeno due piezometri, uno di valle e uno di monte, al fine di tenere sotto costante controllo, mediante la presenza di una sonda multiparametrica con misure in continuo, le variazioni indotte dall'impianto su livelli piezometrici e conducibilità delle acque di falda nell'immediato intorno;
- effettuare, nel primo anno di validità dell'atto, sulle acque prelevate dai piezometri di monte e di valle, 4 prelievi trimestrali per il controllo dei parametri solidi sospesi totali, idrocarburi totali, COD, alluminio, solventi organici aromatici, solventi organici clorurati., con verifica contestuale del livello piezometrico da eseguirsi mediante analisi a cura di laboratori pubblici o certificati o accreditati, fatta salva l'esigenza di eventuali analisi aggiuntive, a carico della ditta interessata, che si rendessero necessarie in caso di situazioni di alterazione dello stato chimico-fisico iniziale imputabili allo scarico stesso; una volta acquisiti i risultati delle campagne sopra citate, l'Autorità competente valuterà l'opportunità di modificare la frequenza degli autocontrolli;
- le opere previste non devono ricadere all'interno di zone di rispetto di eventuali punti di approvvigionamento per scopo idropotabile presenti nell'intorno dell'area.

In ogni caso, considerate le caratteristiche idrogeologiche dei laghetti di cava di cui si tratta, si stabilisce che non possano trovare recapito in tali corpi idrici acque reflue diverse da quelle di cui al presente articolo.

ART. 20) AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN LAGHI DI CAVA, ALIMENTATI PER LA TOTALITÀ O QUASI DA ACQUE SOTTERRANEE, IN CUI L'ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E' CONCLUSA (CORPI IDRICI ARTIFICIALI SUPERFICIALI) DI ACQUE UTILIZZATE PER IL LAVAGGIO E LA LAVORAZIONE DEGLI INERTI

Fatte salve le disposizioni di cui agli altri articoli del presente atto, laddove applicabili alla tipologia di scarico oggetto del presente articolo, di norma, fatte salve le ulteriori disposizioni che saranno emanate dalla Regione, , l'istruttoria sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- Lo scarico nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti deve essere scelto come ultima possibilità dopo la verifica della possibilità di scarico in corsi d'acqua superficiali eventualmente presenti nelle vicinanze e ritenuti idonei;
- le spese relative all'attività istruttoria di ARPA di accertamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei fanghi e dell'assenza di possibili danni per la falda, nonché delle indagini preventive anche finalizzate alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, saranno a carico del richiedente l'autorizzazione;
- I punti sia di prelievo sia di scarico, dovranno essere realizzati in maniera tale da escludere danni a strutture poste nelle rispettive zone di influenza;
- nella relazione tecnica descrittiva allegata alla domanda d'autorizzazione allo scarico dovrà essere dimostrata l'assenza di possibili danni per la falda, in particolare dichiarazione in merito all'assenza di additivi e di perdite di oli/idrocarburi totali dal ciclo produttivo, allegando altresì idonea certificazione analitica attestante che i fanghi provenienti dal lavaggio e dalla lavorazione degli inerti siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali, nonché un certificato analitico delle acque di falda presenti in prossimità del lago di cava ricercando almeno i parametri solidi sospesi totali, idrocarburi totali, COD, alluminio, solventi organici aromatici, solventi organici clorurati.

Inoltre nell'atto autorizzativo si prescriverà, salvo ulteriori indicazioni che verranno fornite da ARPA, in particolare:

- rispetto dei valori limite d'emissione di Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06
- per tutti gli altri parametri previsti dalla Tabella 2 dell'Allegato 5 del Titolo V alla Parte IV del D.lgs. 152/06, non vi deve essere variazione tra i valori misurati nell'acqua prelevata ed in quella scaricata;
- tutta l'acqua restituita in falda deve derivare unicamente dal lavaggio e lavorazione degli inerti;
- non devono essere effettuati trattamenti delle acque utilizzate a base di additivi; saranno ammessi soltanto impianti di trattamento che non alterino la composizione chimica delle acque;
- realizzare almeno due piezometri, uno di valle e uno di monte, al fine di tenere sotto costante controllo, mediante la presenza di una sonda multiparametrica con misure in continuo, le variazioni indotte dall'impianto su livelli piezometrici e conducibilità delle acque di falda nell'immediato intorno;
- effettuare, nel primo anno di validità dell'atto, sulle acque prelevate dai piezometri di monte e di valle, 4 prelievi trimestrali per il controllo dei parametri solidi sospesi totali, idrocarburi totali, COD, alluminio, solventi organici aromatici, solventi organici clorurati., con verifica contestuale del livello piezometrico da eseguirsi mediante analisi a cura di laboratori pubblici o certificati o accreditati, fatta salva l'esigenza di eventuali analisi aggiuntive, a carico della ditta interessata, che si rendessero necessarie in caso di situazioni di alterazione dello stato chimico-fisico iniziale imputabili allo scarico stesso; una volta acquisiti i risultati delle campagne sopra citate, l'Autorità competente valuterà l'opportunità di modificare la frequenza degli autocontrolli;
- le opere previste non devono ricadere all'interno di zone di rispetto di eventuali punti di approvvigionamento per scopo idropotabile presenti nell'intorno dell'area.

In ogni caso, considerate le caratteristiche idrogeologiche dei laghetti di cava di cui si tratta, si stabilisce che non possano trovare recapito in tali corpi idrici acque reflue diverse da quelle di cui al presente articolo.

ART. 21) ACQUE REFLUE URBANE COSTITUITE ANCHE DA ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Salvo diverse ulteriori indicazioni da parte della Regione, nell'atto autorizzativo sarà inserito il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 03/04/2006 n.

152, se dalla documentazione agli atti risultino presenti scarichi di acque reflue industriali in fognatura, e:

- il richiedente non invii copia dei decreti autorizzativi allo scarico in fognatura e di quanto indicato alla lett. a c. 3 dell'art. 10 del R.R. 3/06: relazione che riporti il COD (mg/l) e il volume (mc/ giorno lavorativo tipo) delle acque reflue industriali inviate in fognatura e acque reflue urbane in ingresso all'impianto stesso

oppure

- i valori medi di COD e BOD₅ in ingresso al depuratore superino i valori limite di 500 mg/l per COD e 250 mg/l BOD₅. In questo caso, inoltre, si prescriverà nell'atto autorizzativo l' eventuale presentazione di uno studio i cui termini saranno concordati con la Provincia

oppure

- A.ATO/il gestore del servizio idrico integrato abbia adottato nelle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura valori limite di emissione meno restrittivi di quelli della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 03/04/2006 n. 152/06 relativi allo scarico in fognatura per i parametri controllabili dal processo depurativo biologico.

Qualora siano presenti scarichi di acque reflue industriali contenenti inquinanti non controllabili dal processo depurativo dell'impianto al servizio della pubblica fognatura, la Provincia comunicherà al soggetto titolato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura la necessità di imporre allo scarico il rispetto dei valori limite d'emissione di Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 03/04/2006 n. 152/06 relativi allo scarico in corso d'acqua superficiale per i parametri non controllabili dal processo depurativo.

E' fatta salva la possibilità della Provincia di richiedere il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 qualora proposto da A.R.P.A., nell'ambito dell'espressione del parere richiesto.

ART. 22) DISPOSIZIONI FINALI

Per le casistiche e per ogni altro aspetto non considerati dal presente atto si fa riferimento diretto alle disposizioni di cui al D.lgs. 152/06, al Regolamento Regionale n. 3/06, al Regolamento Regionale n. 4/06 , al Programma di Tutela e Usi delle Acque della Regione Lombardia ed alla d.g.r. n. IX/1393 del 02/03/11 e successive modifiche ed integrazioni.

PROSPETTO I

SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO CON POTENZIALITA' > 50 A.E. E ≤ 100 A.E.

SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DA IMPIANTI CON POTENZIALITA' > 50 A.E. E ≤ 100 A.E.

RECAPITI AMMESSI E LIMITI DI EMISSIONE ALLO SCARICO

SECONDO PTUA	AREA VULNERABILE		AREA NON VULNERABILE	
BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	APPARTENENTE BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	NON APPART. BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	APPARTENENTE BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	NON APPART. BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI
acque reflue urbane costituite da sole acque reflue domestiche	NESSUN RECAPITO AMMESSO (SUOLO E CIS (1)) Soluzione tecnica: Realizzazione di collettore per il trasporto dei reflui in agglomerato di taglia maggiore e scarico su suolo ovvero collettamento a valle per recapito in cis	cis(1) suolo non ammesso Soluzione tecnica: Realizzazione di collettore per il trasporto dei reflui in agglomerato di taglia maggiore	suolo	suolo/cis(1)
	TAB. 2	TAB. 2	TAB. 2	TAB. 2
Acque reflue urbane costituite anche da acque reflue industriali, se rientranti nella condizione di cui all'art. 10, comma 3 del Reg.Reg. n. 3 del 24/03/06(2)	NESSUN RECAPITO AMMESSO (SUOLO E CIS (1)) Soluzione tecnica: Realizzazione di collettore per il trasporto dei reflui in agglomerato di taglia maggiore e scarico su suolo ovvero collettamento a valle per recapito in cis	cis(1) suolo non ammesso Soluzione tecnica: Realizzazione di collettore per il trasporto dei reflui in agglomerato di taglia maggiore	suolo	suolo/cis(1)
	TAB. 2 + TAB.3 D.lgs. 152/06 per restanti parametri	TAB. 2 + TAB.3 D.lgs. 152/06 per restanti parametri	TAB. 2 + TAB.3 D.lgs. 152/06 per i restanti parametri	TAB. 2 + TAB.3 D.lgs. 152/06 per i restanti parametri

SECONDO PTUA	AREA VULNERABILE		AREA NON VULNERABILE	
	APPARTENENTE BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	NON APPART. BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	APPARTENENTE BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	NON APPART. BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI
Acque reflue domestiche	NESSUN RECAPITO AMMESSO (SUOLO E CIS (1)) Soluzione tecnica: Realizzazione di collettore per il trasporto dei reflui in agglomerato di taglia maggiore e scarico su suolo ovvero collettamento a valle per recapito in cis	cis(1) suolo non ammesso Soluzione tecnica: Realizzazione di collettore per il trasporto dei reflui in agglomerato di taglia maggiore	suolo	suolo/cis(1)
	TAB. 2	TAB. 2	TAB. 2	TAB. 2
Acque reflue industriali	cis(1)	cis(1)	cis(1)	cis(1)
	TAB 3 D.lgs. 152/06	TAB 3 D.lgs. 152/06	TAB 3 D.lgs. 152/06	TAB 3 D.lgs. 152/06

TAB. 2 = TABELLA 2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 DEL 24/03/06

(1)cis= corpo idrico superficiale

(2) = ART. 10, COMMA 3 R.REG. N. 3 DEL 24/03/06 "Gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane nei quali è ammessa la presenza di acque reflue industriali devono rispettare, salvo che per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale e per le varie forme dell'azoto, i cui valori limite di emissione sono fissati, ove del caso, dal presente regolamento, i valori limite di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/1999, qualora: a) le acque reflue industriali affluenti all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane siano caratterizzate da un COD o da un volume complessivo superiori al 20% di quelli relativi all'affluente all'impianto stesso, percentuali da calcolare sui valori medi di un giorno lavorativo tipo; b) per tali acque il gestore del servizio idrico integrato abbia adottato valori limite di emissione meno restrittivi di quelli della tabella 3 stessa.

SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA IMPIANTI CON POTENZIALITA' > 100 A.E. E ≤ 400 A.E.
SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA IMPIANTI CON POTENZIALITA' > 100 A.E. E ≤ 400 A.E.
RECAPITI AMMESSI E LIMITI DI EMISSIONE ALLO SCARICO

SECONDO PTUA	AREA VULNERABILE		AREA NON VULNERABILE	
	APPARTENENTE BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	NON APPART. BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	APPARTENENTE BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	NON APPART. BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI
acque reflue urbane costituite da sole acque reflue domestiche	Cis (1)	Cis (1)	suolo/cis(1)	suolo/cis(1)
	TAB. 2	TAB. 2	TAB. 2	TAB. 2
Acque reflue urbane costituite anche da acque reflue industriali, se rientranti nella condizione di cui all'art. 10, comma 3 del Reg.Reg. n. 3 del 24/03/06(2)	Cis (1)	Cis (1)	suolo/cis(1)	suolo/cis(1)
	TAB. 2 + TAB.3 D.lgs. 152/06 per i restanti parametri	TAB. 2 + TAB.3 D.lgs. 152/06 per i restanti parametri	TAB. 2 + TAB.3 D.lgs. 152/06 per i restanti parametri	TAB. 2 + TAB.3 D.lgs. 152/06 per i restanti parametri
Acque reflue domestiche	Cis (1)	Cis (1)	suolo/cis(1)	suolo/cis(1)
	TAB. 2	TAB. 2	TAB. 2	TAB. 2

SECONDO PTUA	AREA VULNERABILE		AREA NON VULNERABILE	
	APPARTENENTE BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	NON APPART. BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	APPARTENENTE BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	NON APPART. BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI
Acque reflue industriali	cis(1)	cis(1)	cis(1)	cis(1)
	TAB 3 D.lgs. 152/06	TAB 3 D.lgs. 152/06	TAB 3 D.lgs. 152/06	TAB 3 D.lgs. 152/06

TAB. 2 = TABELLA 2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 DEL 24/03/06

(1) cis= corpo idrico superficiale

(2) = ART. 10, COMMA 3 R.REG. N. 3 DEL 24/03/06 "Gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane nei quali è ammessa la presenza di acque reflue industriali devono rispettare, salvo che per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale e per le varie forme dell'azoto, i cui valori limite di emissione sono fissati, ove del caso, dal presente regolamento, i valori limite di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/1999, qualora: a) le acque reflue industriali affluenti all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane siano caratterizzate da un COD o da un volume complessivo superiori al 20% di quelli relativi all'affluente all'impianto stesso, percentuali da calcolare sui valori medi di un giorno lavorativo tipo; b) per tali acque il gestore del servizio idrico integrato abbia adottato valori limite di emissione meno restrittivi di quelli della tabella 3 stessa.

**SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO CON POTENZIALITA' > 400 A.E. E < 2.000 A.E.
 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DA IMPIANTI CON POTENZIALITA' > 400 A.E. E < 2.000 A.E.
 RECAPITI AMMESSI E LIMITI DI EMISSIONE ALLO SCARICO**

SECONDO PTUA	AREA VULNERABILE		AREA NON VULNERABILE	
	APPARTENENTE BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	NON APPART. BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	APPARTENENTE BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	NON APPART. BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI
acque reflue urbane costituite da sole acque reflue domestiche	Cis (1)	Cis (1)	suolo (oltre fascia di 10 km da linea di costa) cis (entro fascia di 10 km da linea di costa)	suolo/cis
	TAB. 2 + RISPETTO LIMITE DI EMISSIONE ART 11, COMMA 5 [40 mg/l per azoto totale](2)	TAB. 2 + RISPETTO LIMITE DI EMISSIONE ART 11, COMMA 5 [40 mg/l per azoto totale] (2)	TAB. 2 (in cis) Tab. 3 (su suolo)	TAB. 2 (in cis) TAB. 3 (su suolo)
Acque reflue urbane costituite anche da acque reflue industriali, se rientranti nella condizione di cui all'art. 10, comma 3 del Reg.Reg. n. 3 del 24/03/06(3)	Cis (1)	Cis (1)	suolo (oltre fascia di 10 km da linea di costa) cis (entro fascia di 10 km da linea di costa)	suolo/cis

SECONDO PTUA	AREA VULNERABILE		AREA NON VULNERABILE	
	APPARTENENTE BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	NON APPART. BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	APPARTENENTE BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	NON APPART. BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI
	TAB. 2 + RISPETTO LIMITE DI EMISSIONE ART 11, COMMA 5 [40 mg/l per azoto totale] (2) + TAB.3 D.lgs. 152/06 per restanti parametri	TAB. 2 + RISPETTO LIMITE DI EMISSIONE ART 11, COMMA 5 [40 mg/l per azoto totale] (2) + TAB.3 D.lgs. 152/06 per restanti parametri	TAB. 2 (se cis)/TAB. 3 (se suolo) + TAB.3 D.lgs. 152/06 per restanti parametri	TAB. 2 (se cis)/TAB. 3 (se suolo) + TAB.3 D.lgs. 152/06 per restanti parametri
Acque reflue domestiche	Cis (1)	Cis (1)	suolo (oltre fascia di 10 km da linea di costa) cis (entro fascia di 10 km da linea di costa)	suolo/cis
	TAB. 2 + RISPETTO LIMITE DI EMISSIONE ART 11, COMMA 5 [40 mg/l per azoto totale] (2)	TAB. 2 + RISPETTO LIMITE DI EMISSIONE ART 11, COMMA 5 [40 mg/l per azoto totale] (2)	TAB. 2 (in cis) Tab. 3 (su suolo)	TAB. 2 (in cis) TAB. 3 (su suolo)
Acque reflue industriali	cis(1)	cis(1)	cis(1)	cis(1)
	TAB 3 D.lgs. 152/06	TAB 3 D.lgs. 152/06	TAB 3 D.lgs. 152/06	TAB 3 D.lgs. 152/06

TAB. 2 = TABELLA 2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 DEL 24/03/06

TAB. 3 = TABELLA 3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 DEL 24/03/06

(1) cis= corpo idrico superficiale

(2)= ART. 11, COMMA 5 R.REG. N. 3 DEL 24/03/06: "Gli scarichi di cui al comma 1 recapitati in corpi d'acqua superficiali ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati individuate dal PTUA, se al servizio di una popolazione equivalente superiore a quattrocento e inferiore a duemila a.e., sono sottoposti a trattamento con sistemi in grado di garantire, oltre ai valori di cui alla tabella 2 dell'allegato B, il valore limite di emissione di 40 mg/l per l'azoto totale (come N)."

(3) = ART. 10, COMMA 3 R.REG. N. 3 DEL 24/03/06 "Gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane nei quali è ammessa la presenza di acque reflue industriali devono rispettare, salvo che per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale e per le varie forme dell'azoto, i cui valori limite di emissione sono fissati, ove del caso, dal presente regolamento, i valori limite di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/1999, qualora: a) le acque reflue industriali affluenti all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane siano caratterizzate da un COD o da un volume complessivo superiori al 20% di quelli relativi all'affluente all'impianto stesso, percentuali da calcolare sui valori medi di un giorno lavorativo tipo; b) per tali acque il gestore del servizio idrico integrato abbia adottato valori limite di emissione meno restrittivi di quelli della tabella 3 stessa.

**SCARICHI ESISTENTI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO CON POTENZIALITA' ≥ 2.000 A.E.
LIMITI VALIDI DAL 01/01/2009 FINO AL 31/12/2016.
SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED INDUSTRIALI PROVENIENTI DA IMPIANTI CON POTENZIALITA' ≥ 2.000 A.E.**

≥ 2.000 A.E.	AREA VULNERABILE		AREA NON VULNERABILE	
BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	APPARTENENTE BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI (AREA SENSIBILE)	NON APPART. BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	APPARTENENTE BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI (AREA SENSIBILE)	NON APPART. BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI
acque reflue urbane costituite da sole acque reflue domestiche	CIS	CIS	SUOLO (oltre fascia di 10 km da linea di costa) CIS (entro fascia di 10 km da linea di costa)	SUOLO/CIS
	TAB.1 D.Lvo 152/06 + TAB.4 – ALL. B R. R. N. 3/06 + E. Coli (5.000 UFC/100ml) SE ≥ 10.000 A.E.: +[NH4] $\leq 30\%$ [TKN]	TAB.1 D.Lvo 152/06 + TAB.6 – ALL. B R. R. N. 3/06 (FINO AL 31/12/2016) + E. Coli (5.000 UFC/100ml) SE ≥ 10.000 A.E.: +[NH4] $\leq 30\%$ [TKN]	SUOLO: TAB.4 D.Lvo 152/06 CIS: TAB.1 D.Lvo 152/06 + TAB.4 – ALL. B R. R. N. 3/06 + E. Coli (5.000 UFC/100ml) SE ≥ 10.000 A.E.: +[NH4] $\leq 30\%$ [TKN]	SUOLO: TAB.4 D.Lvo 152/06 CIS: TAB.1 D.Lvo 152/06 + TAB.6 – ALL. B R. R. N. 3/06 + E. Coli (5.000 UFC/100ml) SE ≥ 10.000 A.E.: +[NH4] $\leq 30\%$ [TKN]
Acque reflue urbane costituite anche da acque reflue industriali, se rientranti nella condizione di cui all'art. 10, comma 3 del Reg.Reg. n. 3 del 24/03/06(3)	CIS	CIS	CIS	CIS
	TAB.1 D.Lvo 152/06 + TAB.4 – ALL. B R. R. N. 306 + TAB.3 D.Lvo 152/06 +E. Coli (5.000 UFC/100ml) SE ≥ 10.000 A.E.: +[NH4] $\leq 30\%$ [TKN]	TAB.1 D.Lvo 152/06 + TAB.6 – ALL. B R. R. N. 3/06 (FINO AL 31/12/2016) + E. Coli (5.000 UFC/100ml) + TAB.3 D.Lvo 152/06 SE ≥ 10.000 A.E.: +[NH4] $\leq 30\%$ [TKN]	SUOLO: TAB.4 D.Lvo 152/06 CIS: TAB.1 D.Lvo 152/06 + TAB.4 – ALL. B R. R. N. 3/06 + TAB.3 D.Lvo 152/06 +E. Coli (5.000 UFC/100ml) SE ≥ 10.000 A.E.: +[NH4] $\leq 30\%$ [TKN]	SUOLO: TAB.4 D.Lvo 152/06 CIS: TAB.1 D.Lvo 152/06 + TAB.6 – ALL. B R. R. N. 3/06 + E. Coli (5.000 UFC/100ml) + TAB.3 D.Lvo 152/06 SE ≥ 10.000 A.E.: +[NH4] $\leq 30\%$ [TKN]

**NUOVI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO CON POTENZIALITA' ≥ 2000 A.E..
LIMITI VALIDI DALL'ATTIVAZIONE DELLO SCARICO.**

≥ 2.000 A.E.	AREA VULNERABILE		AREA NON VULNERABILE	
BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	APPARTENENTE BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI (AREA SENSIBILE)	NON APPART. BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI	APPARTENENTE BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI (AREA SENSIBILE)	NON APPART. BACINO IDROGRAFICO DEI LAGHI
acque reflue urbane costituite da sole acque reflue domestiche	CIS	CIS	CIS	CIS
	TAB.1 D.Lvo 152/06 +TAB.4 – ALL. B R. R. N. 3/06 + E. Coli (5.000 UFC/100ml) SE ≥ 10.000 A.E.: +[NH4] $\leq 30\%$ [TKN]	TAB.1 D.Lvo 152/06 + TAB.5 – ALL. B R. R. N. 3/06 +E. Coli (5.000 UFC/100ml) SE ≥ 10.000 A.E.: +[NH4] $\leq 30\%$ [TKN]	TAB.1 D.Lvo 152/06 + TAB.4 – ALL. B R. R. N. 3/06 + E. Coli (5.000 UFC/100ml) SE ≥ 10.000 A.E.: +[NH4] $\leq 30\%$ [TKN]	TAB.1 D.Lvo 152/06 + TAB.5 – ALL. B R. R. N. 3/06 +E. Coli (5.000 UFC/100ml) SE ≥ 10.000 A.E.: +[NH4] $\leq 30\%$ [TKN]
Acque reflue urbane costituite anche da acque reflue industriali, se rientranti nella condizione di cui all'art. 10, comma 3 del Reg.Reg. n. 3 del 24/03/06(3)	CIS	CIS	CIS	CIS
	TAB.1 D.Lvo 152/06 + TAB.4 – ALL. B R. R. N. 3/06 + TAB.3 D.Lvo 152/06 +E. Coli (5.000 UFC/100ml) SE ≥ 10.000 A.E.: +[NH4] $\leq 30\%$ [TKN]	TAB.1 D.Lvo 152/06 + TAB.5 – ALL. B R. R. N. 3/06 +E. Coli (5.000 UFC/100ml) + TAB.3 D.Lvo 152/06 SE ≥ 10.000 A.E.: +[NH4] $\leq 30\%$ [TKN]	TAB.1 D.Lvo 152/06 + TAB.4 – ALL. B R. R. N. 3/06 + TAB.3 D.Lvo 152/06 +E. Coli (5.000 UFC/100ml) SE ≥ 10.000 A.E.: +[NH4] $\leq 30\%$ [TKN]	TAB.1 D.Lvo 152/06 + TAB.5 – ALL. B R. R. N. 3/06 +E. Coli (5.000 UFC/100ml) + TAB.3 D.Lvo 152/06 SE ≥ 10.000 A.E.: +[NH4] $\leq 30\%$ [TKN]

Note al Prospetto I
DA R.R. N. 3/06 – ALLEGATO B

Tabella 2 Valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 2000 a.e..

Parametri	Potenzialità impianto [abitanti equivalenti]		
	> 50 ≤ 100	> 100 ≤ 400	> 400 < 2.000
BOD5 [mg/l]		60(1)	40
COD mg/l]		160	160
Solidi sospesi totali (mg/l]		80	60
Grassi e oli animali/vegetali (mg/l]		20	20
Azoto ammoniacale (come NH4) (mg/l]		--	25
Solidi sedimentabili (ml/l)	0,5		

(1) il limite non si applica nel caso di lagunaggio naturale

Tabella 4 Valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti recapitati nei laghi e nei relativi bacini drenanti.

Parametri [mg/l]	Potenzialità dell'impianto [abitanti equivalenti]			
	≥ 2.000 < 10.000	≥ 10.000 < 50.000	≥ 50.000 < 100.000	≥ 100.000
BOD5	25	25	10	10
COD	125	125	60	60
Solidi sospesi	35	35	15	15
Fosforo totale	2	1 [*]	0,5	0,5
Azoto totale	--	15	15	10

[*] Per gli scarichi recapitati nell'area sensibile Lago di Lugano, il limite è ridotto a 0,5 mg/l.

Tabella 5 Valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti recapitati nella restante parte del territorio regionale drenante alle aree sensibili delta del Po e aree costiere dell'Adriatico Nord Occidentale

Parametri [mg/l]	Potenzialità impianto [abitanti equivalenti]			
	≥ 2.000 < 10.000	≥ 10.000 < 50.000	≥ 50.000 < 100.000	≥ 100.000
BOD5	25	25	10	10
COD	125	125	60	60
Solidi sospesi	35	35	15	15
Fosforo totale	--	2	1	1
Azoto totale	--	15	15	10

Tabella 6 Valori limite di emissione, al 31 dicembre 2008, per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti recapitati nella restante parte del territorio regionale drenante alle aree sensibili delta del Po e aree costiere dell'Adriatico Nord Occidentale

Parametri [mg/l]	Potenzialità impianto [abitanti equivalenti]			
	≥ 2.000 < 10.000	≥ 10.000 < 50.000	≥ 50.000 < 100.000	≥ 100.000
Fosforo totale	--	2	2	1
Azoto totale	--	15	15	10

DA D.LGS. 152/06 - ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA

Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane.

Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti)	2.000 – 10.000		>10.000	
Parametri (media giornaliera) (1)	Concentrazion e	% di riduzione	Concentrazion e	% di riduzione
BOD5 (senza nitrificazione) mg/L (2)	≤25	70-90 (5)	≤25	80
COD mg/L (3)	≤125	75	≤125	75
Solidi Sospesi mg/L (4)	≤35 (5)	90 (5)	≤35	90

Tabella 2. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili (1).

Parametri (media annua)	Potenzialità impianto in A.E.			
	10.000 – 100.000		>100.000	
	Concentrazione	% di riduzione	Concentrazione	% di riduzione
Fosforo totale (P mg/L) (1)	≤2	80	≤1	80
Azoto totale (N mg/L) (2)(3)	≤15	70-80	≤10	70-80

Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

Numero parametro	SOSTANZE	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in pubblica fognatura (*)
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)	(1)
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/l	≤80	≤200
7	BOD ₅ (come O ₂) (2)	mg/l	≤40	≤250
8	COD (come O ₂) (2)	mg/l	≤160	≤500
9	Alluminio	mg/l	≤1	≤2,0
10	Arsenico	mg/l	≤0,5	≤0,5
11	Bario	mg/l	≤20	-
12	Boro	mg/l	≤2	≤4
13	Cadmio	mg/l	≤0,02	≤0,02
14	Cromo totale	mg/l	≤2	≤4
15	Cromo VI	mg/l	≤0,2	≤0,20
16	Ferro	mg/l	≤2	≤4
17	Manganese	mg/l	≤2	≤4
18	Mercurio	mg/l	≤0,005	≤0,005
19	Nichel	mg/l	≤2	≤4
20	Piombo	mg/l	≤0,2	≤0,3
21	Rame	mg/l	≤0,1	≤0,4
22	Selenio	mg/l	≤0,03	≤0,03
23	Stagno	mg/l	≤10	
24	Zinco	mg/l	≤0,5	≤1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤0,5	≤1,0
26	Cloro attivo libero	mg/l	≤0,2	≤0,3
27	Solfuri (come S)	mg/l	≤1	≤2
28	Solfiti (come SO ₂)	mg/l	≤1	≤2
29	Solfati (come SO ₃) (3)	mg/l	≤1000	≤1000
30	Cloruri (3)	mg/l	≤1200	≤1200
31	Fluoruri	mg/l	≤6	≤12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/l	≤10	≤10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg/l	≤15	≤30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/l	≤0,6	≤0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/l	≤20	≤30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	≤20	≤40
37	Idrocarburi totali	mg/l	≤5	≤10
38	Fenoli	mg/l	≤0,5	≤1
39	Aldeidi	mg/l	≤1	≤2

40	Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,2	≤0,4
41	Solventi organici azotati (4)	mg/l	≤0,1	≤0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	≤2	≤4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	≤0,10	≤0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5)	mg/l	≤0,05	≤0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/l	≤ 0,01	≤0,01
46	- dieldrin	mg/l	≤ 0,01	≤0,01
47	- endrin	mg/l	≤ 0,002	≤0,002
48	- isodrin	mg/l	≤ 0,002	≤0,002
49	Solventi clorurati (5)	mg/l	≤1	≤2
50	<i>Escherichia coli</i> (4)	UFC/100m L	nota	
51	Saggio di tossicità acuta (5)		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.

- (1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
- (2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.
- (3) Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.
- (4) In sede d'autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL.
- (5) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente Allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Note al Prospetto I

ELENCO DELLE AREE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (DA P.T.U.A. e D.G.R. N. 3297 del 11/10/06)

Comune	Note
Acquanegra sul Chiese	
Asola	
Bagnolo S. Vito	
Borgoforte	
Borgofranco sul Po	
Bozzolo	
Canneto sull'Oglio	
Carbonara di Po	
Casalmoro	
Casaloldo	
Casalromano	
Castel Goffredo	
Castellucchio	
Castiglione delle Stiviere	
Cavriana	
Ceresara	
Curtatone	
Dosolo	Comune parzialmente compreso in area vulnerabile – *fasce fluviali A e B del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (PAI)
Felonica Po	
Gazoldo degli Ippoliti	
Gazzuolo	
Goito	
Gonzaga	
Guidizzolo	
Mantova	
Marcara	
Mariana Mantovana	
Marmirolo	
Medole	
Moglia	Comune parzialmente compreso in area vulnerabile*
Monzambano	
Motteggiana	
Ostiglia	
Pegognaga	
Pieve di Coriano	Comune parzialmente compreso in area vulnerabile*
Piubega	
Pomponesco	Comune parzialmente compreso in area vulnerabile*
Ponti sul Mincio	Comune parzialmente compreso in area vulnerabile*
Porto Mantovano	
Quingentole	Comune parzialmente compreso in area vulnerabile*
Quistello	Comune parzialmente compreso in area vulnerabile*
Redondesco	
Revere	Comune parzialmente compreso in area vulnerabile*
Rodigo	

Comune	Note
Roncoferraro	
Roverbella	
S. Benedetto Po	
S. Martino dall'Argine	
Sermide	
Serravalle a Po	
Solferino	
Sustinente	
Suzzara	
Viadana	Comune parzialmente compreso in area vulnerabile*
Viriglio	
Volta Mantovana	

ELENCO DELLE AREE non VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

COMUNE
Bigarello
Castelbelforte
Castel d'Ario
Commessaggio
Magnacavallo
Poggio Rusco
Rivarolo Mantovano
S. Giorgio di Mantova
S. Giacomo delle Segnate
S. Giovanni del Dosso
Sabbioneta
Schivenoglia
Villa Poma
Villimpenta

PROSPETTO II
DOCUMENTO ALLEGATO ALL'ART. 12

PRESCRIZIONE	DA REALIZZARE ENTRO MIN (1)	DA REALIZZARE ENTRO MAX (1)
1. installazione del pozzetto di prelievo del refluo in uscita, immediatamente a monte del punto di scarico nel corpo recettore;	<ul style="list-style-type: none"> 30 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> 60 giorni
2. installazione di un contatore di funzionamento delle pompe di sollevamento con rilevazione settimanale dei dati su apposito quaderno di esercizio impianto	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giorni per depuratori con potenzialità inferiore a 300 A.E.
3. installazione di un contatore di funzionamento delle pompe di sollevamento al servizio dello scaricatore di piena di tipo meccanico con rilevazione settimanale dei dati su apposito quaderno di esercizio impianto	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 30 giorni per tutti gli impianti che trattano acque reflue urbane se dotati di scaricatore meccanico
4. installazione sull'impianto (a monte o a valle dello stesso), di un misuratore di portata dell'acqua scaricata con sistema di rilevazione in continuo; (per impianti con potenzialità superiore ai 300 AE)	<ul style="list-style-type: none"> 90 giorni, fermo restando che la portata durante tale periodo sarà desunta registrando le ore di funzionamento delle pompe presenti sull'impianto. 	<ul style="list-style-type: none"> 180 giorni, per impianti superiori ai 2000 A.E., fermo restando che la portata durante tale periodo sarà desunta registrando le ore di funzionamento delle pompe presenti sull'impianto. un anno, per depuratori con potenzialità compresa fra 300 e 2000 A.E., fermo restando che la portata durante tale periodo sarà desunta registrando le ore di funzionamento delle pompe presenti sull'impianto.
5. installazione sugli organi in movimento relativi a sollevamento, ossigenazione e ricircolo fanghi, di un sistema di allarme (con lampeggiante) allo scopo di comunicare, in tempo reale, la fermata per guasti, ecc..., al personale incaricato della gestione dell'impianto di depurazione;	<ul style="list-style-type: none"> 30 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> 90 giorni un anno, per depuratori con potenzialità inferiore a 300 A.E..
6. installazione sugli organi in movimento relativi a sollevamento, ossigenazione e ricircolo fanghi, di un sistema di allarme (telecontrollo) allo scopo di comunicare, in tempo reale, la fermata per guasti, ecc..., al personale incaricato della gestione dell'impianto di depurazione;	<ul style="list-style-type: none"> 90 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> 180 giorni, fermo restando che entro 90 giorni dalla data di notifica dovrà essere installato un sistema d'allarme con lampeggiante.
7. predisposizione, di uno stadio per la disinfezione dei reflui in uscita prima dell'immissione nel corpo recettore utilizzato per l'irrigazione dei campi, le cui modalità e l'esercizio dovranno essere preventivamente concordati con la medesima autorità competente al controllo;	<ul style="list-style-type: none"> 90 giorni, fermo restando l'obbligo del rispetto valore limite per il parametro E. coli: 5000 UFC/100 ml 	<ul style="list-style-type: none"> 180 giorni, fatta salva per situazioni particolari, la possibilità di concedere tempi superiori

(1) i tempi indicati decorrono sempre dalla data di notifica dell'atto autorizzativo.

PROSPETTO III

DOCUMENTO ALLEGATO ALL'ART. 18

TABELLA PARAMETRI DI CONTROLLO DA PRESCRIVERE NELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NELLE ACQUE SOTTERRANEE DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI SCAMBIO TERMICO, COME PREVISTO DALL'ART. 104, COMMA 2, DEL D.LGS. 152/06.

Parametro	In ingresso	In uscita	Unità di misura
Escherichia coli (E. Coli)	X	x	
Enterococchi	X	x	
Conteggio delle colonie a 22° C	X	x	Numero/100 ml
Legionella sp.		x	
Acrilammide		X se tubatura pvc	µg/l
Antimonio	X	x	µg/l
Arsenico	X	x	µg/l
Benzene	X	x	µg/l
Benzo(a)pirene	X	x	µg/l
Boro	X	x	mg/l
Cadmio	X	x	µg/l
Cromo	X	x	µg/l
Rame	X	x	mg/l
Cianuro	X	x	µg/l
1,2 dicloroetano	X	x	µg/l
Epicloridrina		X se tubatura pvc	µg/l
Fluoruro	X	x	mg/l
Piombo	X	x	µg/l
Mercurio	X	x	µg/l
Nichel	X	x	µg/l
Nitrato (come NO ₃)	X	x	mg/l
Nitrito (come NO ₂)	X	x	mg/l
Antiparassitari <i>Nota 1</i>	X	x	µg/l
Antiparassitari-Totale <i>Nota 2</i>	X	x	µg/l
Idrocarburi policiclici aromatici <i>Nota 3</i> Somma delle concentrazioni di composti	X	x	µg/l
Selenio	X	x	µg/l
Tetracloroetilene <i>Nota 4</i>	X	x	µg/l
Tricloroetilene <i>Nota 4</i>	X	x	µg/l
Vanadio	X	x	µg/l
Alluminio	X	x	µg/l
Ammonio	X	x	mg/l
Cloruro	X	x	mg/l
Conduttività	X	x	µScm-1 a 20°C
Concentrazione ioni idrogeno	X	x	Unità pH

Ferro	X	x	µg/l
Manganese	X	x	µg/l
Ossidabilità	X	x	mg/l o ₂
Solfato	X	x	mg/l
Sodio	X	x	mg/l
Torbidità <i>Nota 4</i>	X	x	NTU (unità nefelometriche di torbidità)
Durezza	X	x	° F.
Residuo secco a 180° C	X	x	mg/l
Temperatura	X	x	°C

Nota 1	La ricerca degli antiparassitari potrà non essere prescritta qualora il richiedente l'autorizzazione documenti l'assenza nella falda oggetto di prelievo degli stessi. Gli antiparassitari da ricercare sono i seguenti: Alaclor, Aldrin, Atrazina, alfa – esacloroesano, beta – esacloroesano, Gamma - esacloroesano (lindano), Clordano, DDD, DDT, DDE, Dieldrin ed Endrin
Nota 2	La ricerca degli antiparassitari potrà non essere prescritta qualora il richiedente l'autorizzazione documenti l'assenza nella falda oggetto di prelievo degli stessi. «Antiparassitari - Totale» indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo.
Nota 3	I composti specifici sono i seguenti: - benzo(b)fluorantene - benzo(k)fluorantene - benzo(ghi)perilene - indeno(1,2,3-cd)pirene.
Nota 4	La ricerca di tale parametro potrà non essere prescritta qualora il richiedente l'autorizzazione documenti l'assenza nella falda oggetto di prelievo degli stessi parametro.

PROSPETTO IV
DOCUMENTO ALLEGATO ALL'ART. 11

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE PER IMPIANTI AL SERVIZIO DI AGGLOMERATI CON UN NUMERO DI SERVITI MAGGIORE O UGUALE DI 2.000 AE

- a) manutenzione e controllo della funzionalità del pozzetto per consentire il prelievo nel punto fiscale che deve permettere la sigillatura della sonda di prelievo;
- b) per la verifica dei valori limite di emissione delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 del D.lgs. 152/06 e allegato B del RR 3/06, in sostituzione dei campionamenti effettuati dall'autorità competente, il gestore è tenuto ad eseguire sull'effluente dell'impianto, ad intervalli regolari, il numero minimo annuo di campioni di controllo indicato dalla Tabella A della Direttiva allegata alla D.G.R. n. 1393/11 e i relativi accertamenti analitici;
- c) Il gestore trasmette alla Provincia ed ad ARPA il programma annuale dei controlli e degli autocontrolli, per la sua validazione, entro il 30 novembre di ogni anno, per tutti gli impianti di trattamento. Qualora il programma, sulla base del giudizio di conformità espresso da ARPA debba essere integrato e/o modificato, è trasmesso dal gestore all'ARPA ed alla Provincia entro il 28 febbraio dell'anno interessato ai controlli;
- d) Il programma di cui alla lettera precedente riporta:
- il numero dei controlli e degli autocontrolli per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, azoto totale e fosforo totale, fermo restando il numero minimo previsto dal d.lgs.152/2006,
 - le date di esecuzione degli stessi (giorno/ora d'inizio e fine del campionamento nelle 24 ore),
 - le modalità adottate per il prelievo e la relativa strumentazione,
 - i dati identificativi e di qualità del laboratorio individuato per le analisi;
- e) **PER AGGLOMERATI SUPERIORI AI 10.000 AE:** manutenzione e controllo del sistema di campionamento automatico fisso che deve avere le caratteristiche indicate nella tabella E della D.G.R. n. 1393/11 per il prelievo di campioni medi ponderati nell'arco delle ventiquattrore;
- f) **PER AGGLOMERATI SUPERIORI AI 10.000 AE:** manutenzione e controllo del misuratore di portata installato che consenta l'impostazione di campionamenti medi e ponderali alla portata OPPURE il gestore deve adeguare, entro il xx/xx/xx, il misuratore di portata installato per rendere compatibile o possibile il collegamento tra la strumentazione di misura della portata e il S.A.P. (in tal caso i tempi dovranno essere concordati con Provincia, ARPA e l'ente responsabile dell'ATO" e acquisiti all'interno del procedimento autorizzativo)
- g) **PER AGGLOMERATI TRA 2.000 AE E 10.000 AE LADDOVE NON VI SIA UN COLLEGAMENTO DEL CAMPIONATORE AD UN SISTEMA DI MISURA DELLA PORTATA:** il gestore deve eseguire misure della portata dello scarico e della portata in ingresso, sia in tempo asciutto sia in tempo di pioggia;
- h) **PER AGGLOMERATI INFERIORI AI 10.000 AE:** Manutenzione e controllo della funzionalità dell'autocampionatore mobile le cui caratteristiche sono indicate in tabella E della D.G.R. n. 1393/11 da tenere a disposizione di A.R.P.A. Per gli impianti non presidiati, con preavviso di 24 ore di ARPA, l'erogatore metterà a disposizione l'attrezzatura per il prelievo dei campioni (fino alle 10.00);
- i) Il gestore trasmette i dati di controllo e di autocontrollo con frequenza **bimestrale** in conformità delle modalità e dei formati indicati dal sistema informativo regionale in riferimento alla D.d.u.o.665/2006 e secondo gli aggiornamenti di cui alla Direttiva regionale n. 9/1393, inviando il file Excel compilato e **corredato da scansione del certificato analitico** ai seguenti indirizzi e-mail: scarichi.mantova@arpalombardia.it; acqua@provincia.mantova.it

j) nel caso gli esiti analitici del controllo mostrino superamenti dei valori limite allo scarico, il gestore deve darne comunicazione a ARPA ed alla Provincia ²entro cinque giorni dalla conclusione dell'analisi per mezzo fax:

alla Provincia di Mantova tramite fax allo 0376-366956,

al Dipartimento ARPA di Mantova tramite fax allo 0376-4690224,

indicando le cause del superamento e gli interventi correttivi adottati o che si intendono adottare;

k) Il gestore è tenuto ad eseguire ad intervalli regolari, sia sull'effluente sia sull'influente dell'impianto, gli accertamenti analitici di autocontrollo sul numero minimo annuo di campioni (preferibilmente medi ponderati nell'arco delle 24 ore) dei seguenti parametri:

- per scarichi esistenti: BOD₅, COD e Solidi sospesi di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 03/04/2006 n. 152; se recapitanti nei laghi individuati quali aree sensibili dal PTUA e nei relativi bacini drenanti: tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 03/04/2006 n. 152;
- per scarichi nuovi recapitanti nei laghi individuati quali aree sensibili dal PTUA e nei relativi bacini drenanti: BOD₅, COD, Solidi sospesi, fosforo totale e azoto totale di cui alla tabella 4 dell'Allegato B del Regolamento regionale n. 3 del 24/03/06;
- per scarichi nuovi recapitanti nella restante parte del territorio regionale drenante alle aree sensibili delta del Po: BOD₅, COD, Solidi sospesi, fosforo totale e azoto totale di cui alla tabella 5 dell'Allegato B del Regolamento regionale n. 3 del 24/03/06; secondo lo schema che risulta dall'allegato 5 della parte terza del D.Lvo 03/04/2006 n. 152 e di seguito riportato:
- agglomerati da 2.000 a 9.999 ae: 12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi, purchè lo scarico sia conforme; se uno dei campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni;
- agglomerati da 10.000 a 49.999 ae: 12 campioni;
- agglomerati da 50.000 ae: 24 campioni;

l) **se l'impianto tratta anche acque reflue industriali**, il gestore è tenuto all'autocontrollo dei parametri più significativi di tabella 3, in rapporto alle attività che scaricano in fognatura, secondo lo schema di cui all'allegato 5 della parte terza del D.Lvo 03/04/2006 n. 152 e di seguito riportato:

- agglomerati da 2.000 a 9.999 ae: 1 volta l'anno;
- agglomerati da 10.000 a 49.999 ae: 3 volte l'anno;
- agglomerati da 50.000 ae: 6 volte l'anno;

m) Il gestore comunica alla Provincia ed ad ARPA (via fax):

- le **operazioni di manutenzione ordinaria sull'impianto** che interferiscono con il campionamento in modo tale da provocare il peggioramento della qualità dello scarico devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo. La comunicazione deve motivare il periodo necessario per rientrare nelle normali condizioni di esercizio e prevedere almeno una data di campionamento nel periodo in cui è operata la manutenzione;
- le **operazioni di manutenzioni straordinarie** eseguite sul S.A.P. e/o sugli strumenti di misura della portata. La comunicazione via fax del guasto o della disfunzione che rende indisponibile la strumentazione deve pervenire entro il giorno in cui si è verificato il guasto/disfunzione. I problemi inerenti la strumentazione devono essere risolti possibilmente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il guasto o la disfunzione. Per riparazioni che richiedono tempi superiori deve essere messo a disposizione un altro autocampionatore e/o un altro misuratore di portata, in grado di garantire le medesime caratteristiche del sistema installato;
- il verificarsi di **guasti** La comunicazione via fax dei guasti rilevanti deve pervenire tempestivamente e comunque entro 24 ore dal verificarsi dell'evento. La documentazione attestante gli interventi effettuati per rientrare nelle normali condizioni di esercizio, nonché i provvedimenti correlati, sono trasmessi immediatamente dopo l'avvenuta risoluzione della problematica;

- il verificarsi di **carichi anomali** in ingresso all'impianto. La comunicazione via fax dell'arrivo di scarichi anomali deve pervenire tempestivamente e comunque entro 24 ore dal verificarsi dell'evento. La documentazione attestante gli interventi effettuati per rientrare nelle normali condizioni di esercizio o le azioni per individuare il responsabile dell'evento anomalo, nonché i provvedimenti correlati, sono trasmessi immediatamente dopo l'avvenuta risoluzione della problematica.